SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2006.

Autorizzazione alla emissione integrativa nell'anno 2006 di carte valori postali commemorative, dedicati a Luchino Visconti nel centenario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2006) di autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative destinate ai cittadini italiani che compiono nel 2006 il diciottesimo anno di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2006, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2006) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2006) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2006;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con un'ulteriore emissione di carte valori postali commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;

Su proposta del Ministero delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2006, delle seguenti carte valori postali: *a)* francobolli commemorativi dedicati a Luchino Visconti, nel centenario della nascita.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 277

07A00013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2006.

Approvazione del nuovo modello di situazione dei conti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2003 con il quale è stato approvato il nuovo modello per la compilazione della situazione dei conti della Banca d'Italia;

Vista la nota n. 1288644 in data 11 dicembre 2006 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata la necessità di rendere più immediata la percezione delle grandezze rappresentate nella situazione patrimoniale della Banca d'Italia, con riferimento alle poste residuali «Altre attività» e «Altre passività»;

Decreta:

È approvato l'accluso modello per la compilazione della situazione dei conti della Banca d'Italia da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze (mod. 2 ContGen).

Il modello riportato in allegato sarà adottato a partire dalla situazione dei conti al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto ed il relativo allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: PADOA-SCHIOPPA

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE DEI CONTI AL ……………………

ATTIVO	importi in unità di euro	
	saldi	variazioni rispetto al mese precedente
1 ORO E CREDITI IN ORO		
2 ATTIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
2.1 crediti verso l'FMI		
2.2 titoli (non azionari)		
2.3 conti correnti e depositi		
2.4 operazioni temporanee		
2.5 altre attività		
3 ATTIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
3.1 controparti finanziarie		
3.1.1 titoli (non azionari)		
3.1.2 operazioni temporanee		
3.1.3 altre attività		
3.2 pubbliche Amministrazioni		
3.3 altre controparti		
4 CREDITI VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 crediti verso Banche centrali dell'UE non rientranti nell'area euro		
4.2 titoli (non azionari)		
4.3 altri crediti		
5 RIFINANZIAMENTO A ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO RELATIVO A OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA		
5.1 operazioni di rifinanziamento principali		
5.2 operazioni di rifinanziamento a più lungo termine		
5.3 operazioni temporanee di *fine-tuning*		
5.4 operazioni temporanee di tipo strutturale		
5.5 operazioni di rifinanziamento marginale		
5.6 crediti connessi a richieste di margini		
6 ALTRI CREDITI VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO		
7 TITOLI EMESSI DA RESIDENTI NELL'AREA EURO (non azionari)		
8 CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
9 RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
9.1 partecipazione al capitale della BCE		
9.2 crediti equivalenti al trasferimento delle riserve alla BCE		
9.3 crediti netti derivanti dall'allocazione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema		
9.4 altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)		
10 PARTITE DA REGOLARE		
11 ALTRE ATTIVITA'		
11.1 cassa		
11.2 fondo di dotazione dell'UIC		
11.3 attività finanziarie a fronte di riserve, accantonamenti e fondi		
11.4 altre attività finanziarie		
11.5 immobilizzazioni immateriali		
11.6 immobilizzazioni materiali		
11.7 ratei e risconti		
11.8 imposte differite attive		
11.9 diverse		
12 SPESE DELL'ESERCIZIO		
Totale		
13 CONTI D'ORDINE		

IL GOVERNATORE

BANCA D'ITALIA

SITUAZIONE DEI CONTI AL ………………

PASSIVO	importi in unità di euro	
	saldi	variazioni rispetto al mese precedente
1 BANCONOTE IN CIRCOLAZIONE		
2 PASSIVITA' VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO RELATIVE A OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA		
2.1 conti correnti (inclusa riserva obbligatoria)		
2.2 depositi *overnight*		
2.3 depositi a tempo determinato		
2.4 operazioni temporanee di *fine-tuning*		
2.5 depositi relativi a richieste di margini		
3 ALTRE PASSIVITA' VERSO ISTITUZIONI CREDITIZIE DELL'AREA EURO		
4 PASSIVITA' VERSO ALTRI RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 pubblica Amministrazione		
4.1.1 disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria		
4.1.2 fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato		
4.1.3 altre passività		
4.2 altre controparti		
5 PASSIVITA' VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
5.1 debiti verso Banche centrali dell'UE non rientranti nell'area euro		
5.2 altre passività		
6 PASSIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
6.1 controparti finanziarie		
6.2 pubbliche Amministrazioni		
6.3 altre controparti		
7 PASSIVITA' IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
7.1 depositi e conti correnti		
7.2 altre passività		
8 ASSEGNAZIONI DI DSP DA PARTE DELL'FMI		
9 RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
9.1 passività per *promissory-notes* a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE		
9.2 passività nette derivanti dall'allocazione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema		
9.3 altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)		
10 PARTITE DA REGOLARE		
11 ALTRE PASSIVITA'		
11.1 vaglia cambiari		
11.2 ratei e risconti		
11.3 diverse		
12 ACCANTONAMENTI		
12.1 fondi rischi specifici		
12.2 accantonamenti diversi per il personale		
13 CONTI DI RIVALUTAZIONE		
14 FONDO RISCHI GENERALI		
15 CAPITALE E RISERVE		
15.1 capitale sociale		
15.2 riserve ordinaria e straordinaria		
15.3 altre riserve		
16 SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE *ovvero* **UTILE NETTO DA RIPARTIRE**		
17 RENDITE DELL'ESERCIZIO		
Totale		
18 CONTI D'ORDINE		

IL RAGIONIERE GENERALE

07A00014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2006.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale presso la sede dell'INPS di Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto n. 6 del 17 marzo 2006 del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Isernia con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la locale sede INPS di Isernia;

Vista la nota della Federazione provinciale coltivatori diretti di Isernia pervenuta il 6 novembre 2006 con la quale, nel trasmettere la lettera di dimissioni dal Comitato provinciale INPS di Isernia del sig. Colantuoni Giuseppe, nato a Venticano (Avellino) il 13 novembre 1958, si designa in sostituzione quale componente del Comitato il dott. Russano Antonio, nato a Santa Maria La Fossa il 25 agosto 1955, residente a Campobasso in via Puglia, 76;

Verificata la necessità di dover procedere alla sostituzione del sig. Colantuoni Giuseppe;

Decreta:

È nominato componente del Comitato provinciale presso la locale sede dell'INPS di Isernia il dott. Russano Antonio, nato a Santa Maria La Fossa il 25 agosto 1955, in sostituzione del sig. Colantuoni Giuseppe.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Isernia, 28 novembre 2006

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

06A11921

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2006.

Aggiornamento della procedura di emergenza climatica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:

l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui è stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonché di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 contenente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attività produttive del 25 giugno 2004 ed il suo aggiornamento approvato con decreto del 12 dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas e per l'interrompibilità delle forniture di gas ai clienti industriali per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il periodo invernale 2006-2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2006 recante misure per la ricostituzione degli stoccaggi di modulazione per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007;

Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

Considerata la necessità di definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

Considerati gli esiti dell'emergenza climatica dei cicli termici invernali 2004/2005 e 2005/2006 che hanno comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;

Considerata l'opportunità di adottare, con modalità in sequenza da determinare secondo le necessità attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale;

Considerato il parere conforme del comitato, formulato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;

Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun periodo invernale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;

Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» per adattarla all'esperienza maturata durante i trascorsi periodi invernali 2004/2005 e 2005/2006;

Decreta:

Art. 1.

Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli

1. È approvato l'aggiornamento della «Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - dicembre 2006» (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica) riportata in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La Procedura di emergenza climatica definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.

3. Per quanto non diversamente specificato nella Procedura di emergenza climatica valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 2.

Ruoli e compiti

1. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.

2. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio di gas naturale e la società Terna sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.

3. Le imprese di trasporto di gas naturale assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacità di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti del sistema del gas naturale hanno la responsabilità di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna. Le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonché clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas a tali clienti.

4. Tenuto conto dell'entità dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale forniscono al comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la società Terna Spa, i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorità ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.

5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, che lo sottopone al comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si è sviluppata, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.

Art. 3.

Responsabilità

1. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio di gas naturale, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio, né alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonché clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilità viene attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.

2. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di emergenza climatica e qualora non già attivata come misura preventiva prima dell'inizio del periodo invernale, sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione. Durante la massimizzazione in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della capacità di iniezione negli stoccaggi di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14, comma 16, della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nel caso di disponibilità, come per il periodo 1° dicembre 2006-31 marzo 2007 in applicazione della delibera n. 254 del 16 novembre 2006 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di capacità di trasporto rilasciata presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, ed in ogni caso a partire dal momento in cui vengano introdotti presso i punti di entrata interconnessi con l'estero i servizi di trasporto su base continua per periodi inferiori all'anno (di durata semestrale, trimestrale e mensile), la sospensione dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi sarà limitata al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacità di trasporto utile.

Nel caso in cui nell'inverno 2006-2007, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non fosse disponibile capacità di trasporto presso i punti di entrata ai sensi della delibera n. 254 del 16 novembre 2006, agli utenti che, con l'obiettivo di saturare la capacità tecnica di importazione, concludano contratti di approvvigionamento ulteriori a quelli per i quali abbiano ottenuto il conferimento di capacità, non saranno applicati alla quota di capacità utilizzata ai fini del suddetto contratto di approvvigionamento i corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e quelli di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.

3. Entro 30 giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio di gas naturale interessate rendono disponibili al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e agli utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione all'utilizzo del gas di proprietà degli utenti stessi, al fine della eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati, nonché all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici.

4. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio di gas naturale, alla società Terna Spa ed al comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilità civile:

a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nella Procedura di emergenza climatica;

b) degli utenti e delle imprese di vendita che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza climatica;

c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, al fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella Procedura di emergenza climatica;

d) dei titolari degli impianti individuati come interrompibili per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione;

e) delle imprese di vendita obbligate, ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2006, a concordare con i

propri clienti una interrompibilità delle forniture che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati nello stesso decreto.

6. Restano ferme le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 4.

Situazioni di emergenza diverse da quella climatica

1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verifichino altre tipologie di emergenze del sistema del gas naturale diverse da quella climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal comitato.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Per il ciclo termico invernale 2006/2007, per il quale è già stato disposto con decreto 4 agosto 2006 l'obbligo per le imprese di vendita di gas naturale che forniscano clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto di concordare con tali loro clienti l'interrompibilità delle forniture, la richiesta di interruzione alle stesse imprese di vendita sarà limitata a quattro settimane anche non consecutive, per il periodo e la decorrenza precisati nel decreto stesso.

2. Per lo stesso ciclo termico invernale 2006/2007, al fine di consentire alle imprese di vendita di gas naturale che forniscano clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto di completare il perfezionamento dei contratti utili a far fronte all'obbligo di cui nel decreto ministeriale del 4 agosto 2006 ed alle incombenze connesse, è prorogata al 28 dicembre 2006 la data del 30 ottobre 2006 stabilita dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale stesso, entro la quale dette imprese hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti industriali con cui hanno concordato l'interrompibilità utile al soddisfacimento dell'obbligo, nonché delle ulteriori informazioni stabilite dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito della procedura applicativa di tale decreto.

Art. 6.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi più gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti individuati nella procedura stessa.

2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nei casi di mancata massimizzazione che risulti prolungata nel tempo o di rilevante entità per il sistema, stabilisce con propria delibera i criteri per eventuali ulteriori corrispettivi, oltre quelli già introdotti con deliberazione n. 254 del 16 novembre 2006, sulla quota di capacità di trasporto conferita ai punti di entrata da importazione e non utilizzata da utenti individuati, applicabili nel caso in cui, dai rapporti finali redatti al termine di eventuali emergenze, risulti per gli utenti individuati, e previo accertamento da parte del comitato, che non vi sia stata la richiesta massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, entra in vigore dal giorno della prima pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE LA MANCANZA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO DI GAS NATURALE IN CASO DI EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI.

(ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, del 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2001, n. 235). Dicembre 2006.

DEFINIZIONI

Ministero: Ministero dello sviluppo economico.

Direzione: Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235.

Dispacciamento: attività di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale.

Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.

Impresa maggiore di trasporto: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla società Snam Rete Gas Spa.

Impresa di stoccaggio: impresa che svolge l'attività di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.

Terna: società Terna Spa cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione.

Procedura di emergenza climatica: procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli.

Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio.

Punto di riconsegna: punto fisico della rete di trasporto nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dal trasportatore all'utente e la sua misura.

Grado Giorno (GG): complemento a 18°C della media tra le temperature massima e minima rilevate nel giorno in ciascuno dei 18 osservatori meteorologici collegati alle 18 zone climatiche in cui è suddiviso il territorio nazionale. Gradi giorno negativi sono considerati pari a zero. Il grado giorno pesato Italia viene calcolato pesando i GG di ciascun osservatorio mediante il gradiente termico relativo a ciascuna zona climatica in cui è suddiviso il territorio italiano.

Inverno: periodo compreso tra il 1° novembre di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

Inverno normale: in prima applicazione, fino alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si definisce come inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GG_{cum}) è pari alla media del medesimo parametro calcolata con riferimento alla serie degli inverni dal 1962-1963.

Inverno globalmente freddo: inverno in cui (GG_{cum}) è pari a quello dell'inverno normale moltiplicato per il coefficiente maggiorativo pari a 1,094. Tale coefficiente rappresenta il rapporto tra (GG_{cum}) (1 su 20) [valore cumulato dei GG pesati Italia che ha una probabilità del superamento del 5%, con riferimento alla serie degli inverni dal 1962-1963] ed il valore medio di (GG_{cum}) sul medesimo campione.

Inverno intermedio: inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GG_{cum}) è pari alla media tra quello corrispondente all'inverno normale e quello corrispondente all'inverno globalmente freddo.

Anno termico di trasporto: periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito richiamata come Procedura di emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle azioni da eseguire, e i soggetti responsabili della loro attuazione, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di punta invernale.

La Procedura di emergenza climatica, approvata dal Ministero dello sviluppo economico, su proposta del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito denominato Comitato), ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, stabilisce le regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza climatica ed i relativi obblighi per la gestione in sicurezza del sistema del gas.

2. La Procedura di emergenza climatica è attivata, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità (inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di trasporto di gas — effettuati giornalmente dall'impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas — evidenzino una situazione di criticità legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile con il ricorso alle procedure in essere per il normale esercizio del bilanciamento fisico.

Nell'applicazione della Procedura di emergenza il Comitato si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura del fabbisogno di gas.

3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attività previste nella presente Procedura di emergenza climatica:

le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, la società Terna, gli utenti, e le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel» direttamente allacciati alle reti di trasporto, scambiandosi le necessarie informazioni, individuano, in funzione delle rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica dei relativi responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica;

le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel» direttamente allacciati alle reti di trasporto, individuano inoltre i riferimenti di tali clienti finali (numero telefonico e di fax, indirizzo di posta elettronica) a garanzia del funzionamento della presente procedura.

Tali informazioni sono organizzate in un elenco a cura dell'impresa maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura di emergenza climatica provvede — per quanto di propria competenza — a rendere note e a mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto. Tali informazioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.

4. L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente Procedura ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in conformità alla suddetta Procedura:

a) in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con le imprese di stoccaggio e con la società Terna per quanto di rispettiva competenza;

b) dandone apposita comunicazione al Comitato.

Durante le fasi di cui alla presente Procedura le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto.

5. Ai sensi della presente procedura, le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, centrali termoelettriche, impianti «dual-fuel», nonché clienti finali in base a contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, sono tenute, preventivamente all'avvio di ciascun anno termico di trasporto, e comunque entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente aggiornamento della Procedura stessa, a:

a) informare i propri clienti finali industriali e termoelettrici con consumi superiori a 200.000 Smc/anno delle problematiche derivanti da una eventuale situazione di emergenza climatica e verificare, con ciascun cliente, la possibilità concreta di far fronte alla mancanza parziale o totale di fornitura di gas naturale riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;

b) informare i propri clienti finali con contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, ovvero titolari di impianti «dual-fuel», della possibilità che venga loro interrotta la fornitura di gas in base alla presente Procedura. Il preavviso di interruzione comunicato entro un dato giorno-gas dovrà avere effetto a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo;

c) comunicare all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna ai propri clienti industriali (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con contratti di fornitura del gas con clausola di interrompibilità che concorrono al rispetto dell'obbligo di riduzione del 10% delle forniture stabilito dal decreto ministeriale 4 agosto 2006 nonché le ulteriori informazioni stabilite dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito della procedura applicativa di tale decreto.

La stessa comunicazione è inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente è allacciato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto;

d) comunicare (nota 1), tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con impianti industriali con alimentazione «dual-fuel» non compresi negli elenchi di cui alla lettera *c)* e le centrali per la produzione di energia elettrica con alimentazione «dual-fuel», nonché, per ciascuno degli stessi, i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso, e le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas degli impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili sostitutivi. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente è allacciato, se è diversa dall'impresa maggiore di trasporto;

e) l'impresa maggiore di trasporto rende disponibili alle altre imprese di trasporto i dati di cui alle lettere *c)* e *d)*, relativi ai clienti direttamente allacciati alle rispettive reti.

6. Le imprese di stoccaggio hanno l'obbligo di assicurare la massima erogazione, sostenibile dal sistema di stoccaggio, di volumi e di punte in funzione dello svolgersi dell'emergenza.

A tale fine le imprese di stoccaggio:

a) durante il periodo della ricostituzione estiva, e durante gli eventuali periodi di iniezione durante la fase di erogazione, mantengono informata settimanalmente la Direzione e l'impresa maggiore di trasporto sull'andamento della stessa e comunicano alla Direzione eventuali anomalie significative riscontrate;

b) valutano gli scenari di simulazione dello svaso e di copertura della punta giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa maggiore di trasporto, sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'impresa maggiore di trasporto e fornendo a quest'ultima le informazioni necessarie al fine del calcolo dell'Indicatore di Copertura IC (nota 5);

c) nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo comunicano giornalmente all'impresa maggiore di trasporto il livello di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente al grado di producibilità in termini di punta e di volume, compreso il contributo dello stoccaggio strategico;

d) durante tutto il periodo di emergenza collaborano con l'impresa maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i massimi livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di producibilità ottimale fra i singoli campi. Durante tutto il periodo di emergenza le informazioni relative alla producibilità degli stoccaggi sono date con dettaglio per singolo campo;

e) durante tutto il periodo di emergenza evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo alla Direzione.

7. La società Terna assume, per il Comitato e per l'impresa maggiore di trasporto del gas, il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa della presente Procedura di emergenza climatica. Per lo svolgimento di tale ruolo, la società Terna si coordina strettamente da un lato con i produttori di energia elettrica e dall'altro con l'impresa maggiore di trasporto.

A tal fine, i produttori di energia elettrica:

a) fanno pervenire alla società Terna:

per ciascun mese dell'anno, entro il giorno 20 del mese precedente, il programma mensile di produzione ed i relativi consumi mensili di gas in ciascuna centrale termoelettrica, sia solo funzionante a gas sia «dual-fuel», ai fini della successiva comunicazione da parte della stessa società Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;

per il periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno, entro il giovedì della settimana precedente, il programma settimanale di produzione e i relativi consumi di gas di ciascuna centrale termoelettrica di cui al punto precedente con dettaglio giornaliero, dal lunedì alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della società Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdì seguente;

il programma di risparmio gas effettivo da parte delle centrali di produzione elettrica, a fronte di una eventuale sospensione dei limiti ambientali, aggiornato rispetto ai livelli di produzione programmati e alle norme e disposizioni in materia;

b) nel periodo 1° novembre-31 marzo di ogni anno, gestiscono le scorte di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali «dual-fuel», tenendo anche conto dell'esigenza di massimizzare il loro uso con combustibili sostitutivi del gas. In caso si verifichi una situazione di emergenza climatica, danno evidenza di tali scorte alla società Terna per ciascuna settimana, dal lunedì alla domenica con dettaglio giornaliero, entro il giovedì della settimana precedente, ai fini della successiva comunicazione da parte della società Terna dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdì seguente.

8. Le comunicazioni tra la Direzione — nella persona del direttore dell'ufficio D1 — ed il dispacciamento dell'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione di questa Procedura sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo fax e/o e-mail.

Nell'ambito delle fasi descritte nella Procedura di emergenza climatica, le comunicazioni destinate al Ministero sono inviate, a mezzo fax e/o posta elettronica, al direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

La Direzione provvede alla comunicazione all'esterno delle informazioni relative all'applicazione della presente Procedura per il corretto funzionamento del sistema.

PROCEDURA DI EMERGENZA CLIMATICA

Attività sistematica di monitoraggio.

1. L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma operativo di ciascun mese definito sulla base:

a) del programma mensile e settimanale fornito dagli utenti e relativo sia al volume giornaliero del gas previsto in immissione presso ciascun punto di entrata della rete nazionale di trasporto (compreso l'immissione dallo stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (nota 1);

b) del programma mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio entro il terzultimo giorno del mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente: tali programmi includono informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate sulla base delle richieste inviate dagli utenti (nota 1);

c) del programma mensile e settimanale, fornito dalla società Terna che acquisisce i dati direttamente dai produttori di energia elettrica, relativo al volume giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale termoelettrica, con funzionamento sia a gas che «dual-fuel» (nota 2);

d) dell'andamento dello svaso da stoccaggio in relazione al bilanciamento del sistema;

e) del prelievo delle reti di distribuzione;

f) della previsione del trasporto di gas sulla rete dai punti di ingresso sino alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di trasportabilità del sistema che il grado di copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area;

g) di quanto verificatosi nel periodo precedente e delle previsioni relative ai consumi dei quattro giorni successivi;

h) del costante coordinamento con i gestori delle reti di trasporto e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto interconnesse con la rete di trasporto nazionale;

effettua il monitoraggio continuo della situazione al fine di individuare eventuali situazioni di criticità contingenti, intese come quelle che possono avere luogo entro i giorni immediatamente successivi, ovvero in prospettiva nell'arco del periodo invernale, intese come rischio di mancanza di copertura di punta giornaliera in un qualunque momento successivo nell'ambito dello stesso periodo.

Ai fini della valutazione delle possibilità del verificarsi di una emergenza in prospettiva, l'impresa maggiore di trasporto si avvale dell'Indicatore di Copertura IC secondo le modalità riportate nella nota 5 della presente Procedura.

Fase di sorveglianza.

2. L'impresa maggiore di trasporto, qualora sulla base dell'attività sistematica di monitoraggio individui, utilizzando l'indicatore di copertura, la possibilità dell'avverarsi di eventuali situazioni di criticità, provvede ad intensificare l'attività di monitoraggio dando avviso alla Direzione dell'attivazione della fase di sorveglianza ed informando le imprese di stoccaggio, la società Terna, le altre imprese di trasporto e gli utenti.

3. Durante questa fase gli utenti pongono la massima attenzione nella formulazione del programma settimanale di trasporto e stoccaggio al fine di permettere la miglior coerenza con le previsioni a quattro giorni.

4. La società Terna si coordina con i produttori di energia elettrica che sono tenuti a comunicargli giornalmente (nota 2):

a) il programma di produzione e i relativi consumi (di gas e di combustibili sostitutivi al gas) di ciascuna centrale termoelettrica, sia funzionante solo a gas che a «dual-fuel», con dettaglio giornaliero, per i successivi sette giorni;

b) le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas nelle stesse centrali, utilizzando combustibili sostitutivi, nei seguenti due casi di funzionamento: *i)* nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per esse stabilito e *ii)* nell'ipotesi di sospensione temporanea degli stessi limiti, a parità di potenza ed energia elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e mensili di cui al punto *a)* precedente.

La società Terna, sulla base di quanto comunicato dai produttori, comunica all'impresa maggiore di trasporto il programma complessivo di produzione ed i volumi di gas eventualmente risparmiabili in caso di interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dual-fuel». Ogni cambiamento del suddetto programma dovrà essere giustificato in base ad oggettive esigenze tecniche. L'impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto per le centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.

5. Sulla base della programmazione settimanale più aggiornata, nonché delle prenotazioni giornaliere trasmesse dagli utenti, tenendo informato con continuità la società Terna, che a sua volta provvede ad informare dell'avvio della fase di sorveglianza i gestori delle centrali elettriche «dual-fuel», l'impresa maggiore di trasporto rielabora la previsione relativa ai quattro giorni successivi sulla base delle più recenti informazioni disponibili relative alle condizioni e ai vincoli del sistema di trasporto, nonché delle previsioni meteorologiche fornite da istituti specializzati.

6. Tenendo conto della previsione sopra indicata, l'impresa maggiore di trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume di gas stimato necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini della copertura del fabbisogno (nota 1), dandone comunicazione alle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio verificano e confermano quotidianamente all'impresa maggiore di trasporto la producibilità tecnicamente sostenibile — a livello giornaliero ed orario — della programmazione di cui sopra, rielaborandola e specificandola per singolo campo di stoccaggio (nota 1).

7. L'impresa maggiore di trasporto verifica le condizioni di criticità anche in relazione alla possibilità di preservare il volume di gas in stoccaggio tramite la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento e l'adozione di interventi per ridurre i consumi di gas.

8. Qualora, sulla base dei dati in suo possesso e dal valore assunto dall'Indicatore di copertura (nota 5), l'impresa maggiore di trasporto constati l'esistenza di una condizione di criticità in prospettiva a carico della copertura del fabbisogno di gas nel periodo invernale, ne dà segnalazione alla direzione che convoca il comitato in tempi compatibili con la situazione di criticità segnalata. Il comitato ne valuta il merito al fine di proporre alla direzione la dichiarazione dello stato di emergenza del sistema del gas.

9. Qualora l'impresa maggiore di trasporto dovesse constatare una imprevista situazione di criticità imminente (deficit di copertura per il periodo immediatamente successivo), segnalerà lo stato di emergenza informandone la direzione ed i membri del comitato. Il comitato si riunisce nel minor tempo possibile per prendere atto della situazione, proporre alla direzione la dichiarazione di emergenza e delineare interventi idonei a farvi fronte.

Nei casi in cui la segnalazione dell'impresa maggiore di trasporto evidenzi la necessità e l'urgenza di interventi immediati ed indifferibili, detta segnalazione è da intendersi sostitutiva della proposta del comitato.

Dichiarazione dello stato di emergenza e decorrenza del suo periodo.

10. La dichiarazione dello stato di emergenza viene effettuata dalla direzione, a seguito di proposta del comitato o di segnalazione sostitutiva dell'impresa maggiore di trasporto nei casi sopra precisati al punto 9. Lo stato di emergenza decorre dalle ore 6 del giorno successivo alla sua dichiarazione salvo diverse disposizioni della direzione.

Durante il periodo di emergenza l'impresa maggiore di trasporto fornisce quotidianamente alla direzione, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle altre imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio ed alla società Terna l'aggiornamento dei dati climatici di previsione e della relativa domanda di gas nei quattro giorni successivi.

Possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale.

11. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza, vengono adottati dall'impresa maggiore di trasporto, sulla base di quanto delineato dal comitato, interventi idonei a limitare o ad evitare una evoluzione sfavorevole della situazione di criticità in prospettiva o imminente per il sistema, che ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. Tali interventi, indicati di seguito alle lettere A, B, C e D, insieme ad altri eventualmente ritenuti utili, adottati singolarmente od in combinazione, sono aggiuntivi a quelli eventualmente già introdotti con decreti emanati dal Ministero in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000.

Nella situazione di criticità imminente di cui al punto 9, gli interventi previsti alle lettere *A)* e *B)* sono immediatamente attuati dall'impresa maggiore di trasporto, dando avviso contestuale alla direzione ed ai membri del comitato che si riunisce in tempi compatibili con la gravità della situazione determinatasi per prenderne atto e ratificarne l'attivazione.

A) Interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete.

12. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli utenti, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente procedura, di massimizzare la disponibilità di gas in rete agendo sulle rispettive fonti d'approvvigionamento derivanti dalla produzione nazionale e dalle importazioni. La massimizzazione si intende effettuata con l'utilizzo del 100% delle singole fonti di approvvigionamento, con riferimento alle capacità conferite, da attuarsi entro tre giorni dalla relativa comunicazione. Gli utenti, in presenza di disponibilità di gas ottenibili con l'applicazione dei loro contratti, hanno l'obbligo di realizzare la massimizzazione nei confronti del sistema giungendo fino alla completa utilizzazione della capacità tecnica.

13. Gli utenti comunicano e mantengono costantemente aggiornata la direzione e l'impresa maggiore di trasporto in merito ai livelli di massimizzazione raggiunti ed ai previsti sviluppi delle massimizzazioni stesse, fornendo ogni indicazione anche di carattere generale in loro possesso per la migliore conoscenza e prevedibilità dello sviluppo degli eventi.

14. Durante la massimizzazione delle disponibilità di gas in rete l'impresa maggiore di trasporto:

verifica il grado di massimizzazione complessivo delle singole fonti di approvvigionamento con riferimento alle capacità conferite ed alle capacità tecniche;

verifica, in base alle informazioni disponibili, il grado di massimizzazione per singolo utente con riferimento alle capacità conferite;

dandone evidenza al comitato.

Qualora l'impresa maggiore di trasporto rilevi presso un punto di entrata da importazione via gasdotto l'immissione da parte di un utente di quantitativi di energia inferiori al 98% della capacità ivi conferita all'utente stesso al netto di eventuali cessioni a terzi, ne dà sollecita segnalazione all'utente, ed in copia alla direzione. A seguito della suddetta segnalazione, l'utente dovrà comunicare alla direzione, e per conoscenza all'impresa maggiore di trasporto, le motivazioni del mancato utilizzo della capacità.

A partire dal secondo giorno successivo all'attivazione della massimizzazione e fino alla revoca della stessa (nota 4), a tutti gli utenti del sistema di trasporto (ivi inclusi gli utenti provvisti di contratto di stoccaggio, ma esclusi gli utenti che effettuano esclusivamente transito attraverso il territorio nazionale), si applicano i corrispettivi di disequilibrio previsti dal codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto. A tal fine, in sede di calcolo del termine di disequilibrio giornaliero, per ogni giorno-gas il termine di stoccaggio è assunto pari alla prenotazione formulata dall'utente nel precedente giorno-gas.

15. In relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 6, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta di massimizzare le immissioni in rete, qualora non già attivata come misura preventiva prima dell'inizio del periodo invernale, sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della medesima deliberazione; durante la massimizzazione in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della capacità di iniezione negli stoccaggi di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'art. 14, comma 16, della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nel caso di disponibilità, come per il periodo 1º dicembre 2006-31 marzo 2007 in applicazione della delibera n. 254 del 16 novembre 2006 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di capacità di trasporto rilasciata presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, ed in ogni caso a partire dal momento in cui vengano introdotti presso i punti di entrata interconnessi con l'estero i servizi di trasporto su base continua per periodi inferiori all'anno (di durata semestrale, trimestrale e mensile), la sospensione dei corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas e dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi sarà limitata al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacità di trasporto utile.

Nel caso in cui nell'inverno 2006-2007, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non fosse disponibile capacità di trasporto presso i punti di entrata ai sensi della delibera n. 254 del 16 novembre 2006, agli utenti che, con l'obiettivo di saturare la capacità tecnica di importazione, concludano contratti di approvvigionamento ulteriori a quelli per i quali abbiano ottenuto il conferimento di capacità, non saranno applicati alla quota di capacità utilizzata ai fini del suddetto contratto di approvvigionamento i corrispettivi di cui all'art. 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e quelli di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi.

B) Interventi per ridurre i consumi di gas al settore dell'interrompibilità contrattuale.

16. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali con contratti di fornitura di gas con clausola di interrompibilità e direttamente allacciati alle reti di trasporto, informando con la trasmissione di copia per conoscenza gli utenti titolari della capacità di trasporto sui relativi punti di riconsegna e le altre imprese di trasporto sulla cui rete tali clienti sono allacciati, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente procedura, di attivare l'interruzione delle forniture di gas agli stessi clienti, con il preavviso di cui al punto 5, lettera *b)* delle disposizioni generali al fine di ottenere la riduzione non inferiore al 10% delle proprie forniture di gas così come stabilito dal decreto ministeriale 4 agosto 2006 e dalla procedura applicativa predisposta dall'impresa maggiore di trasporto.

La richiesta di interruzione potrà essere effettuata per almeno quattro settimane, anche non consecutive, che cadano nei mesi da gennaio a marzo.

Per il ciclo termico invernale 2006/2007, per il quale è già stato disposto con decreto 4 agosto 2006, l'obbligo per le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto di concordare con tali loro clienti l'interrompibilità delle forniture, la richiesta di interruzione alle stesse imprese di vendita sarà limitata a quattro settimane anche non consecutive, con le decorrenze precisate nel decreto stesso.

Copia della comunicazione, inviata dalle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto a tali propri clienti finali, è trasmessa all'impresa maggiore di trasporto, ai relativi utenti ed all'impresa di trasporto sulla cui rete è allacciato il cliente finale oggetto dell'interruzione entro le 12 ore successive.

C) Interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti «dual-fuel» (interrompibilità tecnica.

17. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *b)* del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, sulla base delle informazioni e dei dati di prelievo trasmessi dagli utenti, dalle imprese di vendita e dalla società Terna, ciascuno per quanto di competenza, per i clienti titolari di impianto industriale con alimentazione «dual-fuel» non compresi negli elenchi di cui all'art. 5, lettera *c)* delle disposizioni generali e per le centrali per la produzione di energia elettrica con alimentazione «dual-fuel», comunica alle imprese di vendita, ai relativi utenti se diversi dalle società di vendita, alla società Terna ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete tali clienti e centrali sono allacciati, l'elenco dei clienti finali interessati dall'interruzione della fornitura e la durata prevista dell'interruzione.

18. Le modalità d'intervento sul settore dell'interrompibilità tecnica, sulla base delle valutazioni di cui sopra e delle informazioni ottenute tramite la società Terna, sui dati relativi alla produzione di energia elettrica, seguono il seguente criterio:

a) nell'ambito dell'elenco degli impianti industriali con alimentazione «dual-fuel» — fornito e aggiornato in tempo reale dagli utenti tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto (nota 1) — gli interventi di interruzione sono avviati sugli impianti di produzione di energia elettrica «dual-fuel» che utilizzano gas (a fronte dei dati comunicati giornalmente dalla società Terna che, a sua volta, agisce sulla base di un continuo monitoraggio delle situazioni delle singole centrali termolettriche svolto in collaborazione con i gestori degli impianti produttivi al fine del mantenimento del bilanciamento del sistema elettrico) e sugli altri impianti industriali;

b) sono fatti salvi i limiti ambientali relativi all'uso di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali termoelettriche «dual-fuel» e le esigenze di bilanciamento della rete elettrica di trasmissione indicate dalla società Terna.

L'eventuale adozione di criteri diversi da quanto sopra indicato deve essere adeguatamente motivata e giustificata nella relazione redatta a seguito della conclusione del periodo di emergenza di cui al punto 30.

19. L'impresa maggiore di trasporto comunica, con il preavviso di cui al punto 5, lettera *b)* delle disposizioni generali, tramite fax e posta elettronica, alle imprese di vendita (ed ai relativi utenti se diversi dalle imprese di vendita), ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete sono allacciati i clienti finali oggetto della richiesta di interruzione, di attivare immediatamente la procedura, dagli stessi predisposta, per interrompere la fornitura di gas ai propri clienti con impianti industriali «dual-fuel». Copia della comunicazione, inviata da ciascuna impresa di vendita ai propri clienti finali, è inviata all'impresa maggiore di trasporto, ai relativi utenti ed in copia conoscenza alle imprese di trasporto sulla cui rete tali clienti sono allacciati, entro le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del funzionamento della presente procedura, ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla direzione. Le comunicazioni, inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali, secondo le modalità indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti.

D) Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas.

20. A seguito dell'ulteriore negativa verifica di copertura condotta dall'impresa maggiore di trasporto circa la persistenza di una situazione di emergenza, la direzione propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione di interventi per la riduzione dei consumi su ulteriori componenti della domanda di gas, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas, la massimizzazione dell'uso di centrali termoelettriche che non utilizzano gas, su indicazioni fornite dalla società Terna.

21. In questa fase gli utenti mettono a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto e delle imprese di stoccaggio le informazioni relative alla programmazione del fabbisogno di gas relativo ai 30 giorni successivi — ipotizzando condizioni climatiche normali — al fine di individuare il momento in cui vengono ristabilite le condizioni di sicurezza del sistema.

22. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilità residue di gas in funzione di tale programmazione, verifica lo stato del sistema globale anche tenendo conto dei benefici derivanti dagli interventi già adottati per far fronte all'evolversi dello stato del sistema.

Dichiarazione dello stato di crisi del sistema.

23. L'impresa maggiore di trasporto, valutata la persistenza delle situazione di mancanza di copertura della domanda pur a seguito dell'adozione di quanto già introdotto in applicazione dei punti A, B, C e D di cui sopra nonché di eventuali altri interventi adottati ai sensi dei punti 11 e 20, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza, comunica immediatamente per via telefonica, seguita da comunicazione via fax e posta elettronica, il rischio di evoluzione del sistema verso uno stato di crisi:

a) alla Direzione;

b) all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

c) alla società Terna, nella persona del responsabile di cui nelle disposizioni generali della presente procedura che, a sua volta, informa i produttori di energia elettrica che gestiscono centrali termoelettriche che utilizzano gas, nonché, a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli utenti interessati;

d) alle altre imprese di trasporto;

e) alle imprese di stoccaggio.

24. Ricevuta tale comunicazione, la direzione, ove ritenuto opportuno, provvede ad attivare la struttura permanente per l'emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14 aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e 20 marzo 2003, ed informa il Ministro dello sviluppo economico della persistenza della situazione di emergenza e della possibile evoluzione verso uno stato di crisi del sistema, al fine di proporre l'emanazione di disposizioni straordinarie finalizzate ad ottenere riduzioni consistenti dei consumi di gas, quali, ad esempio, la temporanea sospensione dei limiti ambientali relativi all'uso di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali termoelettriche «dual-fuel», la massimizzazione delle importazioni e/o la limitazione all'esportazione di energia elettrica ed altri interventi idonei al contenimento dei consumi di gas. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290.

25. Nello stesso tempo, la direzione convoca senza indugio il comitato, e ove ritenuto opportuno la Struttura permanente per l'emergenza energetica, che verificata la situazione del sistema del gas, prende atto della necessità di dichiarare lo stato di crisi e l'emanazione di disposizioni straordinarie.

Il Ministero dichiara lo stato di crisi del sistema del gas e la direzione si attiva per l'emanazione di misure straordinarie dandone informazione al Ministero dell'interno ed alle prefetture interessate.

Riduzione gravità.

26. Qualora nel periodo di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l'impresa maggiore di trasporto evidenzi un'attenuazione delle condizioni di criticità, il comitato valuterà la possibilità di sospendere una o più misure adottate.

27. Nel caso di sospensioni di misure proposte dal comitato, la direzione, ove lo consideri compatibile con l'evolversi della situazione, fornirà direttamente indicazioni all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di stoccaggio su tempi e modalità da adottare e predisporrà i provvedimenti da emanare da parte del Ministro dello sviluppo economico.

Conclusione del periodo di emergenza.

28. Il periodo di emergenza giunge a conclusione nel momento in cui venga a cessare, in modo continuativo, il deficit tra previsioni di disponibilità e fabbisogno causato da eventi climatici sfavorevoli. L'impresa maggiore di trasporto, in accordo con le imprese di stoccaggio, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne dà comunicazione alla direzione, ai membri del comitato, alla società Terna ed agli utenti. Il Ministero, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessata emergenza climatica e ne dà informazione sul proprio sito Internet (nota 3), anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure straordinarie eventualmente adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.

I corrispettivi di cui al punto 15 saranno ripristinati a partire dal terzo giorno dalla data di cessata emergenza salvo diverse disposizioni della direzione.

29. Il comitato, conclusa la fase di emergenza, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalità con particolare riguardo ad eventuali periodi di sospensione dei corrispettivi di cui al precedente punto 15 anche ai fini della massimizzazione del processo di ricostituzione degli stoccaggi.

30. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto nella presente procedura elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla direzione, che lo sottopone al comitato.

L'impresa maggiore di trasporto indica nel rapporto i livelli di massimizzazione raggiunti per ciascun giorno di attuazione della stessa ed i livelli di riduzione raggiunti in caso di attuazione della riduzione di fornitura ai clienti interrompibili o di tipo «dual-fuel» prevista dalla presente procedura, ai fini della adozione, sentiti gli utenti interessati, dei possibili provvedimenti. I livelli di riduzione raggiunti per ciascun giorno di attuazione dell'obbligo di interruzione sono messi a disposizione, appena disponibili, dall'impresa maggiore alle altre imprese di trasporto limitatamente ai dati riguardanti clienti direttamente allacciati alle rispettive reti.

31. Il comitato, al termine della fase di emergenza, analizza ogni evento attraverso cui essa si è sviluppata (motivazioni, tempi, comportamenti di tutti gli operatori coinvolti), al fine di acquisire eventuali indicazioni di perfezionamento della presente procedura in termini applicativi e di ricadute contrattuali ed economiche sugli operatori coinvolti.

Nota 1: La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con l'impresa maggiore di trasporto previste nella presente procedura è resa disponibile nel sito internet dell'impresa maggiore di trasporto (attualmente www.snamretegas.it). I programmi settimanali forniti dagli utenti, per quanto relativo alla presente procedura, sono storicizzati in un apposito sistema informativo da parte dell'impresa maggiore di trasporto.

Nota 2: La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con la società Terna previste nella presente procedura è resa disponibile nel sito internet della società Terna (attualmente www.terna.it).

Nota 3: Attualmente www.sviluppoeconomico.gov.it.

Nota 4: Le penali di disequilibrio rimangono in vigore durante tutto il periodo di emergenza che implicano la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento.

Nota 5: L'Indicatore di copertura (IC) per la valutazione della possibilità che si verifichi un'emergenza in prospettiva del sistema nazionale del gas, espresso in milioni di metri cubi/giorno (Mm^3/g), è rappresentato dall'estremo inferiore delle differenze algebriche tra la curva della disponibilità massima giornaliera e la curva della domanda giornaliera in caso di punta di freddo eccezionale con probabilità di verificarsi una volta ogni 20 anni; tale punto di minima differenza si situa generalmente nella seconda metà del mese di febbraio.

L'evoluzione dell'indicatore è monitorata, inizialmente con cadenza settimanale, a partire dal 1° novembre di ciascun anno termico (in prima applicazione della presente procedura, a partire dalla data della sua approvazione) e fino alla fine del successivo mese di marzo. Il monitoraggio è effettuato dall'impresa maggiore di trasporto in coordinamento con l'impresa maggiore di stoccaggio; nel corso del periodo invernale, i valori di previsione per gli approvvigionamenti e la domanda sono progressivamente sostituiti con i valori a consuntivo.

Pertanto nel generico giorno g del periodo novembre-marzo, il calcolo dell'indicatore è riferito ai due sottoperiodi:

dall'1/11 al giorno g-1 (periodo a consuntivo);

dal giorno g al 31/3 (periodo di previsione).

Ai fini del calcolo, sono adottate le seguenti assunzioni per il periodo di previsione:

la massima disponibilità giornaliera è ottenuta sommando all'approvvigionamento di base proveniente dalla programmazione fornita dagli utenti ovvero al livello di utilizzo previsto a seguito della massimizzazione delle importazioni, ove prescritta, la disponibilità sostenibile dal sistema degli stoccaggi;

la domanda è assunta ad un valore intermedio tra l'inverno normale e l'inverno globalmente freddo come indicati nelle Definizioni di cui nella presente procedura;

lo svaso progressivo da stoccaggio conseguente dalle due assunzioni sopra menzionate;

un contributo da svaso della rete pari a 10 Mm^3/g nel giorno di massima richiesta.

L'intervallo di escursione dell'indicatore è suddiviso nei seguenti 4 livelli:

1 il valore di IC è uguale o superiore a +5 Mm^3/g Normalità;

2 il valore di IC è compreso tra +5 e -5 Mm^3/g Monitoraggio;

3 il valore di IC è compreso tra –5 e –15 Mm^3/g Sorveglianza;

4 il valore di IC è inferiore a –15 Mm^3/g Intervento.

06A12061

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 dicembre 2005.

Modifica al decreto 8 agosto 2000. Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito MIUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare l'art. 21 recante la «definizione di PMI» ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996;

Vista la nota della Commissione europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, con la quale è stata comunicata la decisione, adottata in data 26 luglio 2000, di non sollevare obiezioni in merito alla compatibilità del regime di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, di cui al richiamato decreto ministeriale 8 agosto 2000, con il trattato CE;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1º gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante: «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese»;

Ritenuta la necessità di recepire, ai fini delle agevolazioni disciplinate ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, la nuova definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 in coerenza con il decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto il calcolo della dimensione delle imprese stabilito con la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 si adegua alle modalità di applicazione specificate dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'art. 21 («Definizione di PMI») del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, è sostituito come di seguito riportato.

Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera *a)*.

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

8. Le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 9, 10 e 11.

9. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 10 e 12.

10. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 12, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

11. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 10, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

12. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

13. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 12, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate — situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime — a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 11.

14. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

15. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 10, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

16. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Art. 3.

1. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali, riportate in appendice, costituiscono parte integrante del presente decreto. In allegato sono altresì riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

2. Conseguentemente, gli allegati di cui al precedentemente comma sostituiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le «Dichiarazioni dei requisiti di PMI» e le relative «Note per la redazione della documentazione» allegate al predetto decreto ministeriale n. 593/2000.

Il presente decreto sarà notificato alla Commissione europea, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 184

Appendice

NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITA' DI CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

Esempio applicativo

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2,1	Micro

1. Con riferimento all'art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.
Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.
Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75 (*) 3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75 (****)

(*) - 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
(**) - 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
(***) - 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 ULA
(****) - 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.
Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all'art. 2, comma 10, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile.
Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).
Con riferimento all'art. 2, comma 10, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale.
Con riferimento all'art. 2, comma 10, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all'art. 2, comma 10, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 12 dell'art. 2, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:
a)la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
b)le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra

almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 15 dell'art. 2 si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.
Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

6. Gli allegati che seguono sono finalizzati ad agevolare la determinazione della dimensione aziendale. In particolare:
a) nell'Allegato n.1 sono riportati i dati che consentono di determinare, sulla base di quanto riportato all'art 2, commi 1, 2 e 3, la dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni;
b) nel caso in cui l'impresa richiedente sia autonoma, come definita dall'art. 2, comma 9, al fine di calcolare la dimensione aziendale è sufficiente compilare l'Allegato n. 1;
c) nel caso in cui l'impresa richiedente sia associata, come definita dall'art. 2, comma 10, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'Allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:
- Allegato n. 3A; tale allegato (definito scheda di partenariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata all'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilati anche gli Allegati nn. 5A e 5;
- Allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dall'Allegato n. 3A;
- Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (Allegato n. 3);
d) nel caso in cui l'impresa richiedente sia collegata, come definita dall'art. 2, comma 12, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'Allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:
- nel caso di imprese collegate i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati:
i) Allegato n. 5A; tale allegato (definito scheda di collegamento) deve essere compilato per ciascuna impresa collegata; nel caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3;

ii) Allegato n. 5; in tale allegato (definito scheda n. 2 imprese collegate) devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le quali è stato compilato l'Allegato n. 5A;
iii) Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella A dell'Allegato n. 5 ed, eventualmente, della Tabella riepilogativa dell'Allegato n. 3, ovviamente se compilato;
- nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:
i) Allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall'impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un'altra impresa collegata nei quali è inclusa l'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate alle imprese collegate all'impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3;
ii) Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella 1 dell'Allegato n. 4 ed, eventualmente, della Tabella riepilogativa dell'Allegato n. 3, ovviamente se compilato.

Allegato n. 1

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale: ....
Indirizzo della sede legale: ....
N. di iscrizione al Registro delle imprese:..

2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei risp ettivi prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn. 2,3,4 e 5.
	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento (1):

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.

4. Dimensione dell'impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

micro impresa	
piccola impresa	
media impresa	
grande impresa	

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domand a di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimon iale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Allegato n. 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento (1):

	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati (2) dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 dell'allegato n.4]			
2. Dati (2) di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati (2) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A dell'allegato n.5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 1)

(1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domand a di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimon iale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Allegato n. 3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la "scheda di partenariato", [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella "associata" vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 2, comma 11, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Allegato n. 3A

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata :

Denominazione o ragione sociale: ....
Indirizzo della sede legale: ....
N. di iscrizione al Registro imprese: ....

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata :

Periodo di riferimento(1):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l'Allegato n. 5A e riportare i dati nell'Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell'Allegato n. 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: .....%

Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n.3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domand a di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimon iale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Allegato n. 4

SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E' INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese co n le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro co nti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Allegato n. 5

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU' IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'Allegato n. 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro co nti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Allegato n. 5A

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale: ....
Indirizzo della sede legale: ....
N. di iscrizione al Registro delle imprese: ....

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento(1) :........................			
	Occupati (ULA)	Totale di bilancio (*)	Fatturato (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risu ltan o dai loro con ti e d a altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domand a di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimon iale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 2, comma 11, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

06A12054

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Trieste dell'A.C.I. il giorno 12 dicembre 2006.

Motivazione.

Con nota prot. 934/PRA del 7 dicembre 2006 l'Ufficio provinciale di Trieste dell'A.C.I. ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli del P.R.A. il giorno 12 dicembre 2006 dalle ore 8 alle 12,30, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 2163/2006 dell'11 dicembre 2006, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale: LATTI

06A11922

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. il giorno 11 dicembre 2006.

Motivazione.

Con nota prot. 2396/PRA del 6 dicembre 2006 l'Ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli del P.R.A. il giorno 11 dicembre 2006 dalle ore 8 alle 14, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 2156/2006 dell'11 dicembre 2006, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Trieste, 19 dicembre 2006

Il direttore regionale: LATTI

06A11923

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Lucca, il giorno 24 novembre 2006, intera giornata - vertice bilaterale Italo-Francese.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Agenzia delle entrate, Ufficio di Lucca, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dal Garante del Contribuente presso questa Direzione regionale.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 28 dicembre 2006

Il direttore regionale: MICELI

07A00093

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Verbania, sportelli ipo-catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Verbania prot. n. 5765 datata 6 dicembre 2006, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento;

Accertato che l'irregolare o mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa di assemblee sindacali che hanno procurato la chiusura anticipata di un'ora degli sportelli catastali nei giorni 24 - 27 - 28 - 29 novembre 2006;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente con nota datata 18 dicembre 2006, prot. n. 14025/06;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 24 - 27 - 28 - 29 novembre 2006, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Verbania, sportelli ipo-catastali.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000;

l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

La presente determina verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 dicembre 2006

p. *Il direttore regionale:* FEDERICO

07A00012

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2006.

Definizione delle modalità tecniche e operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo Statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare, sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, per definire le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del Catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli;

Sentita l'AGEA che ha espresso il proprio parere favorevole in data 29 dicembre 2006, prot. n. 23589/UM;

Determina:

Capo I

ADEMPIMENTI A REGIME

Art. 1.

Informazioni sulla qualità delle colture

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori — riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 — devono contenere anche le seguenti informazioni:

a) identificativi catastali delle particelle oggetto di aggiornamento (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio e particella);

b) coltura dichiarata, ai fini della corresponsione dei contributi agricoli e coltura catastale dichiarata corrispondente, per ogni particella o sua porzione; indicazione dell'eventuale avvicendamento nell'ambito di un ciclo colturale di seminativi ovvero di colture ortive;

c) indicazione se trattasi di utilizzazione completa della particella;

d) informazione sulla potenzialità di irrigazione della particella;

e) superficie della coltura, per ogni singolo utilizzo dichiarato, espressa in ettari e are;

f) generalità del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se è un titolare di diritto reale ovvero conduttore del fondo e corrispondente atto registrato;

g) dichiarazione di conformità dell'intestazione catastale; qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante deve fornire le generalità dei titolari (codice fiscale) di diritti reali sulla particella.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese dai soggetti interessati, qualora intervengano variazioni di carattere colturale, aventi valenza catastale.

3. L'AGEA, sulla base dei contenuti delle dichiarazioni di cui al comma 1, datate e protocollate, predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record condivisi con l'Agenzia del territorio, con procedure gestionali realizzate dall'AGEA e certificate dall'Agenzia del territorio. Nel caso di più dichiarazioni per la stessa particella la proposta di aggiornamento non contiene i dati di protocollazione.

4. L'AGEA, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, provvede a far sottoscrivere al dichiarante la proposta di aggiornamento, che, in caso di rilascio a uno dei titolari di diritti reali, ha valore anche di notifica.

5. Le proposte di aggiornamento, di cui al precedente comma 3, vengono trasmesse attraverso il sistema di interscambio, da AGEA all'Agenzia del territorio, che provvede all'aggiornamento della banca dati catastale. Contestualmente l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ciascuna particella per la quale viene proposta la variazione in banca dati, l'informazione di avvenuta notifica di cui al comma 4.

Art. 2.

Informazioni relative ai fabbricati

1. A decorrere dall'anno 2007, le dichiarazioni di cui all'art. 1 relative all'uso del suolo, contengono anche una sezione dedicata ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, riportanti le seguenti informazioni:

a) identificativi catastali dei fabbricati ricompresi nelle particelle oggetto di dichiarazione (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio, particella e subalterno);

b) destinazione d'uso degli immobili di cui al punto *a)*;

c) generalità del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se è un titolare di diritto reale, ovvero conduttore del fondo e la sua qualifica, e se iscritto nel registro delle imprese agricole;

d) generalità dei soggetti utilizzatori (codice fiscale);

e) dichiarazione di conformità dell'intestazione catastale; qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante deve fornire le generalità dei titolari (codice fiscale) di diritti reali sull'immobile.

2. Il dichiarante, nel caso sia anche uno dei titolari dei diritti reali sulle particelle oggetto di dichiarazione, è tenuto a fornire le informazioni di cui al comma 1 per tutti i fabbricati ivi presenti. Il dichiarante, nel caso sia solo conduttore, rende le informazioni limitatamente ai fabbricati in proprio uso.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione dell'Agenzia del territorio secondo le modalità concordate tra l'AGEA e l'Agenzia stessa.

4. In caso di assenza di fabbricati sulle particelle oggetto di dichiarazione deve essere rilasciata a cura del dichiarante apposita attestazione.

5. Le informazioni di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2008, devono essere rese dai soggetti interessati, qualora intervengano variazioni sui fabbricati, aventi valenza catastale.

6. L'AGEA, nell'ambito delle verifiche amministrative da telerilevamento e da sopralluoghi sul terreno, supporta l'Agenzia del territorio nell'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti oggettivi per il riconoscimento della ruralità, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto, anche attraverso stipula di apposito rapporto convenzionale.

Capo II

ATTIVITÀ TRANSITORIE

Art. 3.

Modalità di interscambio dei dati delle dichiarazioni relative all'anno 2006

1. L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ogni particella secondo i tracciati record descritti nell'allegato tecnico, le seguenti informazioni contenute nelle dichiarazioni rese nell'anno 2006, da parte dei soggetti interessati ai contributi agricoli, nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori:

a) il codice fiscale del dichiarante, nel caso di unico dichiarante;

b) gli identificativi catastali della particella oggetto di dichiarazione (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio e particella);

c) la coltura dichiarata dai soggetti interessati;

d) la superficie espressa in ettari ed are.

2. L'Agenzia del territorio provvede ad aggiornare la banca dati, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 1, secondo la normativa vigente.

Capo III

FLUSSI INFORMATIVI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.

Flussi informativi e conservazione della documentazione

1. Gli esiti degli aggiornamenti, eseguiti dall'Agenzia del territorio ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 3, comma 2, attraverso il sistema di interscambio, vengono messi a disposizione dell'AGEA, compatibilmente con i tempi di adeguamento dei servizi da parte delle due Agenzie.

2. L'AGEA e il dichiarante sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle proposte di aggiornamento, per un periodo non inferiore a 5 anni successivi a quello di presentazione.

Art. 5.

Impegni e livelli di servizio

1. Al fine di garantire l'aggiornamento delle banche dati catastali entro il 31 dicembre dell'anno nel quale le dichiarazioni di cui all'art. 1 vengono presentate, le due Agenzie stabiliscono un piano di attuazione indicativo dei reciproci impegni nell'ambito dell'allegato capitolato tecnico.

2. L'Agenzia del territorio mantiene ogni competenza in tema di attribuzione dei redditi e in relazione alla gestione di eventuali istanze di autotutela o di contenzioso tributario.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO TECNICO

MODALITÀ TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE COLTURALE E DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI FORNITE DA AGEA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO

www.agenziaterritorio.gov.it

1 DEFINIZIONI

termini tecnici	
Agenzia del Territorio	**Classe di redditività** Individua il livello reddituale (dominicale e agrario) della particella, nell'ambito di ogni qualità di coltura catastale. **Denuncia di variazione colturale** Dichiarazione in catasto della modificazione della qualità di coltura praticata sulla particella o sua porzione, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 917/1986. **Destinazione d'uso del fabbricato o di una sua porzione** Destinazione attribuita all'immobile od alla sua porzione, che risulta compatibile con la utilizzazione e le sue caratteristiche costruttive. **DOCTE** Procedura informatizzata per la presentazione e la registrazione in catasto della denuncia di variazione colturale. **Fabbricato riconoscibile rurale ai fini fiscali** Abitazioni od annessi rurali che presentano i requisiti previsti dal DPR 139/98 e dalle altre disposizioni di legge per il riconoscimento della ruralità e quindi delle relative agevolazioni fiscali. **Foglio di mappa** E' una rappresentazione cartografica catastale di una porzione di territorio comunale. **Notifica** Procedimento attraverso il quale sono portate a conoscenza dei soggetti intestatari in catasto le mutazioni oggettive, soggettive, ma principalmente reddituali intervenute sui beni sui quali gli stessi vantano diritti. **Particella catastale** La particella catastale è costituita da una porzione continua di terreno o fabbricato appartenente allo stesso possessore . Le particelle catastali sono individuate dal numero di foglio di mappa catastale e dal numero (o lettera) di particella. **Porzione** Parte della particella catastale avente una unica qualità di coltura e classe di redditività.

termini tecnici	
	Qualità catastale Tipo di macrocoltura agraria attribuita ad una particella del catasto terreni, o sua porzione, avente rilevanza ai fini della conservazione del catasto. **Reddito Agrario** È costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio delle attività agricole o alle stesse parificate, E' correlato alla qualità del terreno ed alla sua produttività media ordinaria. **Reddito Dominicale** È costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole o comunque parificate alle stesse dalla legge. E' correlato alla qualità del terreno ed alla sua produttività media ordinaria. **Subalterno** Individua il numero progressivo attribuito ad ogni singola unità immobiliare, ovvero ad un oggetto immobiliare ai fini civilistici, compresi in un edificio suddiviso in porzioni. **Utilizzatore del fabbricato o sua porzione** Soggetto che utilizza il bene: proprietario o comproprietario, affittuario, conduttore del fondo, dipendente fisso o stagionale, pensionato, loro conviventi, ……
Agea	**«Azienda»** (DPR 503/99) Soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale (CUAA – Codice Univoco dell'Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale. **"azienda"**: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro (Reg.CE 1782/2003 e s.m.i.)

termini tecnici informatici	
ZIP	Identifica l'estensione di file creati con programmi di compressione (ad esempio PKZIP) che riducono lo spazio di memoria occupato. Per accedere ai file così creati è necessario utilizzare appositi programmi di estrazione (ad esempio PKUNZIP).
ASCII (American Standard Code of Information Interchange/Codice americano standard di interscambio informazioni)	Identifica il codice che utilizza 7 bit per rappresentare tutti i caratteri maiuscoli e minuscoli, i numeri, i simboli di punteggiatura ed altri caratteri. Il codice ASCII per comodità a volte utilizza 8 bit (e quindi un byte) ignorando il primo bit.
FILE	Insieme di informazioni codificate organizzate come una sequenza (di byte), trattate come una sola unità (individuabile da un nome) e registrate, per mezzo di un programma di elaborazione o di scrittura, nella memoria di massa di un computer.
TRACCIATO RECORD	Insieme di informazioni codificate e specificate in termini di formato, lunghezza, obbligatorietà, definizione di range di valori, inizializzazioni.
SISTEMA DI INTERSCAMBIO (DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO)	Sistema realizzato dall'Agenzia del Territorio per l'erogazione di specifici servizi tramite la realizzazione di porte applicative che garantiscono il colloquio informatico con analoghi sistemi, nel rispetto delle regole di interconnessione tra sistemi secondo lo standard CNIPA SPC.

2. DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE COLTURALE PRESENTATE DAL 1° gennaio 2007.

I dati relativi alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2006, n. 286, dai soggetti interessati, vengono messi a disposizione, a partire dall'anno 2007, dall' AGEA all'Agenzia del territorio attraverso una fornitura di documenti informatici DOCTE.

2.1 *Identificazione catastale*.

L'identificazione delle particelle deve essere pienamente coerente con le informazioni riportate nella visura catastale. In ogni caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto.

Le particelle di catasto terreni devono essere identificate con i seguenti elementi:

- tipo di catasto = T;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli sono così rappresentati:

- tipo di catasto = T;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere «/» separatore e 4 caratteri per il denominatore);
- tipo particella - 1 carattere numerico inizializzato a 0;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

2.2 *Proposte di aggiornamento*.

L'AGEA predispone le proposte di variazione colturale della banca dati catastale sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, utilizzando una procedura dalla stessa realizzata e certificata dalla Agenzia del territorio, sulla base delle specifiche tecniche e i tracciati record condivisi, forniti entro il 29 dicembre 2006.

L'Agenzia del territorio, entro la suddetta data, mette a disposizione la tabella di correlazione tra le specie vegetali che possono essere indicate nella dichiarazione con la relativa qualità catastale ed i criteri per l'attribuzione del Reddito Dominicale ed Agrario.

L'AGEA riceve, dai soggetti interessati, le dichiarazioni ed effettua per ogni singola particella le necessarie attività di controllo e di congruenza ai fini dell'erogazione del contributo, nonché di allineamento alla situazione catastale risultante in atti.

Ciascuna proposta di variazione colturale deve essere relativa ad una singola particella e ne contiene la completa rappresentazione di tutte le porzioni dichiarate come utilizzate, anche se appartenenti a dichiarazioni diverse.

La qualità di coltura è quella catastale indicata dall'interessato nella dichiarazione. Al riguardo l'Agenzia del territorio rende disponibile una tabella di corrispondenza tra gli utilizzi dichiarati e le qualità catastali, integrata nelle procedure informatiche di AGEA, di ausilio al dichiarante nella indicazione della qualità di coltura catastale.

L'AGEA predispone le proposte di variazione solo se le colture dichiarate comportino, per singola particella o porzione di essa, una variazione della qualità colturale iscritta in catasto.

Inoltre, qualora il soggetto interessato dichiari una superficie inferiore o superiore a quella catastale, la procedura, in automatico, tiene conto delle seguenti regole:

- la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale, se il rapporto tra la prima e la seconda supera il 95%;
- la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di quella catastale qualora questa ecceda al massimo di un'ara la superficie catastale;
- se su un'unica particella vengono dichiarate diverse qualità colturali per una superficie totale il cui rapporto con l'intero della particella supera il 95%, le singole porzioni vengono incrementate percentualmente in modo da coprire tutta l'estensione della superficie catastale;
- se i rapporti riportati ai punti precedenti risultano inferiori al 95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la superficie dichiarata dal soggetto interessato per la qualità colturale variata e quella esistente per la porzione residua.

Nel caso di più dichiarazioni sulla stessa particella, ove in fase di consolidamento sia riscontrato da parte dell'AGEA il fenomeno del «supero rispetto alla superficie catastale», la relativa proposta di variazione colturale deve essere comunque fornita all'Agenzia del territorio, qualora tutte le dichiarazioni facciano sempre riferimento alla stessa qualità colturale catastale.

Pertanto i controlli effettuati dall'AGEA, in merito all'ammissibilità delle superfici dichiarate, non impediscono la predisposizione della proposta di variazione colturale, salvo per la fattispecie sopra riportata.

Ciascuna proposta non dovrà contenere suddivisione in porzioni, qualora le stesse prevedano una qualità catastale identica. A tale fine le porzioni a medesima destinazione colturale sono raggruppate in un'unica porzione.

È fornita l'informazione sull'avvenuta notifica solo nel caso in cui uno dei dichiaranti sia titolare di diritti reali.

Nel caso di dichiarazioni riferite a più titolari di diritti reali della stessa particella, il documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale verrà predisposto, a completamento delle attività di verifica a cura dell'AGEA, a nome dell'ultimo dichiarante ed a quest'ultimo notificato.

2.3 *Fornitura delle proposte di aggiornamento da parte dell'AGEA*.

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, in un'unica soluzione, le proposte di variazione colturale, intervenute nell'anno di riferimento, redatte con la procedura informatica e le modalità tecniche, secondo quanto riportato al punto 2.2 e con l'indicazione dell'avvenuta notifica quando il dichiarante è anche titolare dei diritti reali.

L'Agenzia del territorio, con cadenza annuale e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, fornisce ad AGEA, al fine di consentire a quest'ultima di eseguire le attività di controllo, congruenza e allineamento delle dichiarazioni con la situazione catastale, i seguenti dati:

- archivi di servizio per la determinazione della qualificazione della particella;
- banca dati censuaria riferita al 31 dicembre dell'anno precedente;
- codici comunali e sezioni censuarie catastali (terreni e fabbricati) con il relativo collegamento al codice ISTAT.

Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nella competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per l'anno 2007, la fornitura della banca dati censuaria del catasto terreni è stata fornita al netto degli intestatari il 20 dicembre 2006.

2.4 *Composizione del documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale*.

Ogni proposta di variazione colturale è costituita da un file di tipo ASCII identificato da:

- nome documento: quattro caratteri alfanumerici, di cui il primo alfabetico e i restanti tre numerici, indicante il codice comune nazionale; un carattere alfanumerico indicante la sezione catastale, se presente; il carattere underscore «_» di separazione; un progressivo

numerico di sei caratteri per ogni comune e sezione catastale oggetto di fornitura (in alternativa al progressivo numerico può essere utilizzato l'identificativo della particella);

- estensione: di valore fisso «DAT».

Il tracciato record del documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale è fornito dall'Agenzia del territorio.

2.5 *Composizione della fornitura annuale del documento informatico predisposto per ciascuna variazione colturale.*

La fornitura è suddivisa in archivi provinciali contenenti le variazioni colturali dichiarate nell'anno di riferimento.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed è dato dalla stringa SiglaProvincia_AAAA_DOCTE_Agea. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

In ogni archivio provinciale è presente un file con denominazione SiglaProvincia_AAAA_DOCTE_Agea.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

La modalità di interscambio della fornitura sarà concordata tra AGEA e Agenzia del territorio.

2.6 *Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA.*

L'AGEA protocolla, al momento della presentazione, la dichiarazione in cui risultano le seguenti informazioni:

- che tale adempimento esonera il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

- che l'AGEA, qualora ne ricorrano le condizioni, predisporrà apposito atto di aggiornamento catastale sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, con specifico riferimento alla qualità catastale dichiarata;

- che la conclusione del procedimento catastale, avviene al momento del ritiro della ricevuta che contiene i dati reddituali conseguenti alla variazione catastale; nel caso in cui il dichiarante sia anche titolare dei diritti reali sui terreni, tale ricevuta ha valore di notifica. Il dichiarante si impegna al ritiro della ricevuta dal 1º al 15 ottobre di ogni anno;

- eventuali variazioni a valenza catastale che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante devono essere rese direttamente all'Agenzia del territorio.

Dopo la predisposizione della proposta di variazione, anche se non contestuale con l'accettazione della dichiarazione, l'AGEA rilascia al dichiarante la ricevuta (con valenza di notifica qualora lo stesso sia anche titolare di diritti reali) per la quale l'Agenzia del territorio fornisce uno specifico schema.

In calce alla ricevuta sarà precisato che le superfici dichiarate per le singole porzioni (ai fini delle dichiarazioni, al netto delle tare per fossi, scarpate, strade poderali, ecc e arrotondate all'ara) sono ricalcolate secondo le specifiche catastali, con l'arrotondamento al metro quadrato e al lordo delle tare.

3. DICHIARAZIONI RESE NELL'ANNO 2006.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio le informazioni necessarie all'aggiornamento delle qualità colturali catastali, previste all'art. 3, comma 1 del provvedimento direttoriale.

3.1 *Identificazione delle particelle.*

Le particelle sono identificate con i seguenti elementi:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;

- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;

- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);

- foglio - 5 caratteri numerici;

- particella - 5 caratteri alfanumerici.

Nel caso di catasto tavolare le particelle vengono così identificate:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;

- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;

- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);

- foglio, se presente - 5 caratteri numerici ;

- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore; il punto è il primo carattere del numeratore);

- tipo particella - 1 carattere numerico inizializzata a 0;

La correlazione tra il comune amministrativo e quello catastale viene stabilita sulla base di una tabella di corrispondenza, predisposta dall'AGEA e validata dall'Agenzia del territorio.

3.2 *Regole di fornitura.*

L'AGEA fornisce secondo i tracciati record di cui al punto successivo le proposte di aggiornamento relative agli immobili oggetto di variazione entro il 31 gennaio 2007, secondo le regole fissate nel paragrafo 2.2 del presente documento.

In particolare se il rapporto tra la superficie dichiarata e quella catastale risulta inferiore al 95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la sola porzione di superficie dichiarata.

Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nei comuni non compresi nella tabella validata di cui al punto precedente.

La fornitura riguarderà solo quelle posizioni per le quali l'AGEA ha già effettuato i controlli per il loro consolidamento.

3.3 *Composizione della fornitura.*

L'AGEA fornisce le variazioni colturali per singola particella catastale secondo l'attuale tracciato DOCTE, fornito dall'Agenzia del territorio, con le annesse specifiche tecniche condivise.

Di seguito si elencano le valorizzazioni di alcuni campi dell'attuale tracciato DOCTE che consentono l'elaborazione delle informazioni fornite dall'AGEA per l'anno 2006:

Tipo record 1 Testata:

- nei campi «denunciante» e «codice fiscale denunciante» vengono inseriti dei dati fittizi;

- per la fornitura delle variazioni di coltura del 2006, nel campo «codice fiscale tecnico compilatore» viene inserito il codice fiscale di dichiarante fittizio.

Gli ultimi due byte di ogni record assumono il valore «10».

4. AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI CATASTALE.

Per ogni documento della fornitura l'Agenzia del territorio ne verifica la correttezza formale e la registrabilità in atti, quindi provvede all'aggiornamento massivo delle proposte evadibili entro trenta giorni dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, per le proposte di aggiornamento di cui al punto 2, la cui registrazione non risulta andata a buon fine, eseguono, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale, verifiche puntuali sulle singole particelle per accertare le cause della mancata registrazione e, qualora possibile, eseguono l'aggiornamento della banca dati catastale, anche attraverso verifiche in sopralluogo.

L'Agenzia del territorio provvede ad eseguire le operazioni di notifica a tutti i titolari di diritti reali intestati in catasto per gli immobili oggetto di variazione per l'anno 2006 e, per gli anni successivi, ai soli titolari di diritti reali per quelle particelle per le quali l'AGEA non abbia potuto provvedere alla notifica.

È prevista la notifica anche quando il dichiarante è titolare di diritti reali, solo nel caso in cui l'Agenzia del territorio abbia registrato in banca dati redditi diversi da quelli riportati nelle proposte di aggiornamento predisposte e trasmesse dall'AGEA.

5. FORNITURA DEGLI ESITI.

Al termine della fase di aggiornamento periodico derivante dalle proposte trasmesse dall'AGEA, l'Agenzia del territorio fornisce gli esiti delle elaborazioni automatiche all'AGEA, entro trenta giorni dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA.

La fornitura degli esiti è composta dall'elenco totale delle particelle interessate dalle proposte inviate, corredato dal relativo esito dell'elaborazione della proposta di variazione (Formalmente errato, Non registrabile, Registrato).

La fornitura è suddivisa in archivi provinciali contenenti gli esiti delle elaborazioni eseguite.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti ed è dato dalla stringa SiglaProvincia_AAAA_DOCTE_Agea_RIT. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

La modalità di interscambio di tale fornitura viene concordata tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio.

6. INFORMAZIONI SUI FABBRICATI COMPRESI NELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE DALL'ANNO 2007.

L'Agenzia del territorio, entro il 15 gennaio 2007, fornisce lo schema di modulistica per la dichiarazione dei fabbricati, le note tecniche di compilazione ed i relativi tracciati record, da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle relative informazioni nell'ambito delle dichiarazioni ricevute da AGEA.

L'AGEA fornisce le informazioni relative ai fabbricati, contenute nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo o comunque desunte dal fascicolo aziendale, previste all'art. 2, comma 1 del provvedimento direttoriale.

La fornitura della banca dati censuaria del catasto fabbricati, attualizzata alla data del 31 dicembre 2006, verrà fornita entro il 31 maggio 2007.

6.1. *Identificazione catastale*.

L'identificazione dei fabbricati dichiarati deve essere pienamente coerente con le informazioni riportate nella visura catastale. Qualora i fabbricati non siano rappresentati in catasto va riportato l'identificativo della particella su cui insistono. In ogni caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto.

I fabbricati censiti al catasto dei terreni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e comma 2) del Provvedimento direttoriale in questione) devono essere identificate con i seguenti elementi:

- Tipo di catasto = T (se fabbricato censito al catasto dei terreni) o P (nel caso si riporta l'identificativo della particella terreni su cui insiste il fabbricato) ;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali, sono così rappresentati:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere «/» separatore e 4 caratteri per il denominatore);
- tipo particella (le particelle edificiali vengono riconosciute dal «.»; il «.» è il primo carattere del numeratore);
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.

Le eventuali unità immobiliari urbane dichiarate censite al catasto edilizio urbano (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* e comma 2 del provvedimento direttoriale in questione) devono essere identificate con i seguenti elementi:

- Tipo di catasto = F;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
- foglio - 4 caratteri alfanumerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.

Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi delle eventuali unità immobiliari urbane dichiarate, sono così rappresentati:

- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto carattere identifica la sezione);
- sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
- foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4 caratteri per il denominatore; il punto è il primo carattere del numeratore);
- subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici .

6.2 *Regole di fornitura.*

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, in più soluzioni incrementali le informazioni relative ai fabbricati, intervenute nell'anno di riferimento, secondo i tracciati record condivisi, di cui al punto 6.4.

Non fanno parte della fornitura i fabbricati ricadenti nella competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.

6.3 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla dichiarazione presentata ad AGEA sui fabbricati

Le informazioni rilasciate relativamente ai fabbricati sono rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6.4 *Composizione della fornitura.*

L'AGEA predispone la fornitura delle informazioni relative ai fabbricati sulla base di specifiche tecniche e tracciati record condivisi.

La fornitura è suddivisa in archivi provinciali contenenti le informazioni relative ai fabbricati contenuti nelle dichiarazioni relative all'anno di riferimento.

Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti, ed è dato dalla stringa SiglaProvincia_AAAA_FABBR_Agea. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

In ogni archivio provinciale è presente un file con denominazione SiglaProvincia_AAAA_FABBR_Agea.LIS che riporta le informazioni riepilogative della fornitura.

La modalità di interscambio della fornitura sarà concordata tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio.

07A00006

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 dicembre 2006.

Consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari connessi all'introduzione di servizi integrati di tipo fisso-mobile. (Deliberazione n. 713/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 13 dicembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 4/99/CIR recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)» del 7 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1º agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 11/06/CIR recante «Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, supplemento ordinario n. 95 ed in particolare gli art. 3 e 4 che definiscono rispettivamente gli obblighi connessi all'autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico e specifiche condizioni e modalità per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi geografici;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità adottato con delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 gennaio 2006, n. 11;

Vista la determina della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni del 7 dicembre 2006;

Ritenuto necessario procedere ad una consultazione pubblica intesa ad acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla valutazione degli aspetti regolamentari connessi all'introduzione di servizi integrati fisso-mobile;

Visto il documento per la consultazione proposto dal Direttore della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica e dal Direttore della Direzione analisi di mercato, concorrenza e assetti;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente gli aspetti regolamentari connessi all'introduzione di servizi integrati di tipo fisso-mobile.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione, contenente gli elementi di interesse dell'Autorità sul tema in esame, sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, is. B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati *A* e *B*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 dicembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
LAURIA - SAVARESE

07A00004

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2006.

Ulteriori modifiche alla deliberazione n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche». (Deliberazione n. 731/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale), decreto recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il Codice), pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

Vista la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

Vista la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto mercati, e specificamente:

A) *Servizi al dettaglio:*

1) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;

2) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;

3) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;

4) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;

5) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;

6) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;

7) insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'art. 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale);

B) *Servizi all'ingrosso:*

8) raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;

9) terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;

10) servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;

11) accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga;

12) accesso a banda larga all'ingrosso;

13) fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate;

14) fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani;

15) accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;

16) terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;

17) mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili;

18) servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, recante modifiche alla precedente appena citata;

Osservato che il termine fissato dall'art. 19 del Codice è da tempo scaduto, senza che i complessi procedimenti di cui si tratta abbiano potuto essere tutti portati a compimento;

Visti i provvedimenti di proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui all'art. 1, comma 3 della suddetta delibera n. 118/04/CONS, adottati con delibere n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, n. 2/06/CONS del 2 febbraio 2006 e n. 539/06/CONS del 27 settembre 2006;

Considerato che nella delibera n. 118/04/CONS, tuttora vigente in parte qua, è previsto che gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato vengano dapprima sottoposti alla fase di consultazione nazionale ai sensi della delibera n. 453/03/CONS, e solo in seguito trasmessi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea;

Considerato che appare conveniente rendere l'assetto della disciplina dei predetti procedimenti, quale fissato dalla delibera n. 118/04/CONS, ancora più flessibile rispetto a quanto già risultante dalle modifiche disposte attraverso la precedente n. 373/05/CONS, al fine di conferire la massima speditezza alla fase procedurale conclusiva delle analisi dei mercati ancora in corso;

Ritenuto opportuno, sotto questo profilo, rivedere la previsione secondo la quale gli schemi di provvedimento dovrebbero essere trasmessi alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea soltanto dopo lo svolgimento della fase di consultazione nazionale ai sensi della delibera n. 453/03/CONS, rendendo invece contestuali le relative fasi del procedimento;

Osservato che la indicata previsione della delibera 118/04/CONS non risulta imposta dalla normativa vigente, e che diverse autorità di regolamentazione hanno del resto già svolto la consultazione pubblica nazionale in parallelo alla notifica della proposta di provvedimento alla Commissione europea (si segnalano ad esempio le Autorità inglese, portoghese, francese ed olandese);

Rilevato, pertanto, che ben può essere stabilito che lo svolgimento della fase di consultazione e la trasmissione degli schemi provvedimentali all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea possano avere luogo anche in via parallela, salvo il dovere di questa Autorità di comunicare senza ritardo alle medesime Commissione e Autorità garante le eventuali modifiche sostanziali che all'esito della consultazione si decidesse di apportare al singolo schema;

Udita la relazione dei Commissari, cons. Nicola D'Angelo e prof. Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifica della delibera n. 118/04/CONS

1. In modifica della delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», già modificata dalla precedente n. 373/05/CONS, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può trasmettere gli schemi di provvedimento in tema di analisi di mercato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea anche contestualmente allo svolgimento della fase di consultazione nazionale ai sensi della delibera n. 453/03/CONS, salvo il dovere di questa Autorità di comunicare, senza ritardo, alle medesime Commissione e Autorità garante le eventuali modifiche sostanziali che all'esito della consultazione si decidesse di apportare al singolo schema.

2. La presente delibera è immediatamente efficace.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

07A00003

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2006.

Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'originazione nelle reti mobili delle chiamate verso numerazioni non geografiche, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari, cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (convenzionalmente indicato come mercato n. 15-*bis*). (Deliberazione n. 732/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 19 dicembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex-ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, che apporta «Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006, recante «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 162/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Avvio del procedimento istruttorio di analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche ai sensi dell'art. 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2006;

Vista la delibera n. 311/06/CONS del 16 maggio 2006, recante «Modifiche alla delibera n. 162/06/CONS concernente l'avvio del procedimento istruttorio di analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche ai sensi dell'art. 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2006;

Vista la delibera n. 504/06/CONS del 7 settembre 2006, recante «Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2006;

Considerato che le statuizioni di tale provvedimento risultano meritevoli di essere confermate;

Vista la delibera n. 539/06/CONS del 21 settembre 2006, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 4 ottobre 2006;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato nazionale dell'originazione nelle reti mobili delle chiamate verso numerazioni non geografiche, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (convenzionalmente indicato come mercato n. 15-*bis*).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati *A* e *B* alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANONNI

07A00005

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 22 luglio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il ricorso presentato dall'ANAAO e dai dottori Mauro Stronati, Guido Bellinzona e Paolo Lanzarini, in servizio presso il Policlinico S. Matteo di Pavia e professori a contratto presso le scuole di specializzazione, rispettivamente di pediatria, anestesia e rianimazione e di malattie infettive dell'Università di Pavia, con il quale è stato impugnato l'art. 43 dello statuto dell'Ateneo deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto nella norma citata, non contempla i professori a contratto tra i membri di diritto del consiglio delle scuole di specializzazione;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato (sezione sesta) n. 3775/2005 che ha accolto in via definitiva il ricorso, annullando l'art. 43 dello statuto nella parte in cui non contempla i professori a contratto quali membri del consiglio delle scuole di specializzazione e ordinando l'esecuzione della sentenza all'autorità amministrativa;

Vista la proposta di modifica dell'art. 43 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia e dell'art. 97 del regolamento generale di Ateneo;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente dell'11 e 19 settembre 2006, relative all'approvazione della proposta di modifica di cui sopra;

Esperito il controllo di legittimità e di merito presso il Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la ministeriale prot. n. 4530 del 5 dicembre 2006, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni in ordine alle modifiche proposte;

Visti gli articoli 70, 74 e 82 dello statuto di autonomia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 43 dello statuto dell'Università degli studi di Pavia e l'art. 97 del regolamento generale di Ateneo sono modificati come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Pavia, 20 dicembre 2006

Il rettore: STELLA

ALLEGATO

STATUTO

Art. 43.

Scuole di specializzazione

Nell'ambito della normativa vigente e secondo le modalità ivi stabilite possono essere istituite scuole di specializzazione per laureati.

Sono organi delle scuole il consiglio ed il direttore. Il consiglio della scuola è costituito da coloro ai quali siano affidati gli insegnamenti ufficiali della scuola, siano essi professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori di ruolo, assistenti del ruolo ad esaurimento e professori a contratto.

Fa altresì parte del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola, il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, è fissato nella misura del 15% degli altri componenti il consiglio. Il consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, il direttore.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del consiglio, si tiene conto dei professori a contratto solo nel caso in cui intervengano all'adunanza.

Per quanto riguarda le funzioni del consiglio e del direttore si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le norme relative ai consigli didattici.

Il consiglio della scuola propone un regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della medesima, che deve essere approvato dal senato accademico, il quale stabilirà l'afferenza delle scuole ad una specifica area disciplinare.

Per ogni area è istituito un collegio di coordinamento delle scuole di specializzazione ad essa afferenti composto dai direttori delle scuole stesse. Il funzionamento del collegio di coordinamento verrà stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Art. 97.

Sono organi delle scuole il consiglio e il direttore. Il consiglio della scuola è costituito da coloro ai quali siano affidati gli insegnamenti ufficiali della scuola, siano essi professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori di ruolo e assistenti del ruolo ad esaurimento e professori a contratto.

Fa altresì parte del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola, il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, è fissato nella misura del 15% degli altri componenti il consiglio. Il consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, il direttore.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del consiglio, si tiene conto dei professori a contratto solo nel caso in cui intervengano all'adunanza.

Per quanto riguarda le funzioni del consiglio e del direttore si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le norme relative ai consigli didattici.

Annualmente il consiglio della scuola unitamente alla programmazione didattica avanza alla facoltà proposte di convenzionamento per la didattica integrativa secondo le linee guida stabilite dal senato accademico.

La facoltà approva il piano annuale di funzionamento proposto da ciascuna scuola unitamente al quadro dei convenzionamenti occorrenti per la didattica integrativa.

Il senato accademico approva per ciascuna area disciplinare uno schema tipo di regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle scuole. Ciascun consiglio di scuola adotta il proprio regolamento sulla base dello schema tipo.

06A12034

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 1º dicembre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;

Visto nello specifico l'art. 7.5 dello statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;

Vista la deliberazione assunta, nell'adunanza del 28 luglio 2006, dal senato accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia;

Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'università - ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del rettore n. 37117 del 17 novembre 2006 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'università e della ricerca il testo dello statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 4429 del 30 novembre 2006 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.11, 4.2, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 7.3 e 7.4 dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono così modificati:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.1.

Finalità e caratteri distintivi

1. L'Università della Calabria è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale ed al progresso civile della società in cui opera.

2. Nel perseguimento di tali fini l'Università promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, internazionali e nazionali, ed in particolare con la regione Calabria ed i suoi enti locali.

3. Per la maggiore efficacia della propria azione formativa, l'Università della Calabria, nel rispetto della sua legge istitutiva, ha carattere residenziale e la frequenza dei suoi corsi è obbligatoria e controllata.

4. Essa programma, in rapporto alle proprie risorse, il numero di studenti da immatricolare, subordina l'iscrizione agli anni successivi al primo alla verifica dei risultati conseguiti e favorisce la vita comunitaria di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo in un apposito centro residenziale, dotato oltre che di alloggi e di mense anche di impianti per attività culturali, sportive e ricreative.

5. I servizi erogati dal centro residenziale non sono in alcun caso totalmente gratuiti. La quota a carico degli studenti è commisurata alle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari.

6. Per il suo carattere residenziale, l'Università della Calabria esercita anche funzioni in materia di diritto allo studio.

Art. 1.3.

Attività didattica e promozione culturale

1. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, esplicando l'attività didattica nei:

a) corsi di laurea;

b) corsi di laurea magistrale;

c) corsi di specializzazione;

d) corsi di dottorato di ricerca,

per i quali vengono rilasciati i relativi titoli di studio.

L'Ateneo può inoltre attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali vengono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Sulla base di apposite convenzioni, i titoli di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente ad altri atenei italiani o stranieri.

2. L'Università organizza:

a) servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli studenti;

b) servizi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, nonché attività formative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;

c) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo. Inoltre, per la maggiore efficacia dell'attività formativa, l'Università della Calabria eroga, secondo le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, borse di studio postlaurea, anche tramite i suoi centri dotati di autonomia di spesa, ciascuno con i fondi di propria competenza.

3. L'Università promuove attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

b) corsi di perfezionamento e aggiornamento culturale e professionale;

c) corsi di educazione e attività culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.

Al fine della promozione e dello svolgimento di queste attività, l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti pubblici e privati.

Art. 1.4.

Personale universitario e ambiente di lavoro

1. L'Università promuove il miglioramento professionale del proprio personale.

2. L'Università esercita tutte le azioni idonee a garantire la salubrità e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro.

3. Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.

4. L'Università della Calabria promuove, ai sensi della vigente normativa, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di pari opportunità nell'Ateneo, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione - diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza nei confronti di chi lavora e studia nell'Ateneo. L'Università attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 2.2.

Il rettore

Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

1. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

b) assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede all'emanazione dello statuto e dei regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture;

c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Università, assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilità;

d) emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per l'ammissione degli studenti;

e) esercita l'attività disciplinare sul personale docente, sui ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;

f) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del direttore amministrativo e delle singole strutture didattiche e di ricerca secondo le norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi dell'Università una relazione sullo stato dell'Ateneo;

h) elabora ed invia agli organi dell'Università le linee generali del programma annuale di attività dell'Università;

i) predispone, sentiti il comitato di coordinamento e programmazione ed il consiglio degli studenti, il bilancio di previsione per i successivi adempimenti;

l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente statuto e dai regolamenti generali e particolari d'Ateneo;

m) rappresenta in giudizio l'Università avvalendosi normalmente dell'avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso ad avvocati del libero foro potrà avvenire, esclusivamente, previa deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

2. Il rettore viene eletto, secondo le norme di cui al successivo art. 7.1, fra i professori di prima fascia dell'Università, a seguito di presentazione di candidature ufficiali. Il rettore dura in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.

Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica.

L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori - N_D;

b) da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo - N_T. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria rappresenti il 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera *a)*;

c) dagli studenti -N_S - facenti parte del consiglio degli studenti e dagli studenti facenti parte dei consigli di corso di studio. Il voto di ognuno di essi sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera *a)*.

zI pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere *b)* e *c)*, determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, in base alle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale.

Detti rispettivamente N_D, N_T e N_S i numeri totali di professori e ricercatori, i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto al voto, il peso dei voti dei tecnici P_T e degli studenti P_S saranno determinati rispettivamente dalle formule:

$$P_T = 0,05\frac{N_D}{N_{PS}} \qquad \text{e} \qquad P_S = 0,05\frac{N_D}{N_S}$$

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e fuori ruolo. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.

Il candidato eletto è nominato dal Ministro competente.

3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.

Il rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali può delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.

Art. 2.4.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita la gestione amministrativo-contabile dell'Università, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.

Il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione predisposto dal rettore dopo aver sentito il senato accademico;

b) approva il conto consuntivo;

c) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Università;

d) delibera sulla distribuzione delle risorse logistiche non di competenza del senato;

e) esercita le funzioni previste dalla legge per il personale tecnico ed amministrativo dell'Università;

f) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, predisposto dal direttore amministrativo, tenuto conto delle proposte del senato accademico;

g) approva, sentito il senato accademico, i programmi di edilizia tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano pluriennale dell'Università;

h) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle competenze delle singole strutture o al direttore amministrativo;

i) delibera l'eventuale affidamento a un difensore libero professionista la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo;

l) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario.

Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite al suo interno da un apposito regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il rettore stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei suoi membri.

Il direttore amministrativo mette in atto le delibere del consiglio di amministrazione.

Il rettore e il direttore amministrativo, nei casi di necessità e di concerto possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Sono membri del consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

c) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

d) due rappresentanti dei ricercatori;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) tre rappresentanti degli studenti;

g) un rappresentante della regione Calabria;

h) due rappresentanti di enti pubblici o privati o di consorzi di enti pubblici o privati che contribuiscano, per il periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione, al bilancio dell'Università con l'erogazione di un contributo significativo non finalizzato allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Tale contributo potrà essere erogato in tutto o in parte sotto forma di servizi. Gli enti o i consorzi, aventi titolo a designare questi rappresentanti, sono individuati annualmente dal senato accademico sulla base della rilevanza delle rispettive contribuzioni. Tali rappresentanti durano in carica un anno solare.

Fanno inoltre parte del consiglio di amministrazione a titolo consultivo, senza influire sul numero legale:

il pro-rettore

il direttore amministrativo o il suo delegato;

il presidente del centro residenziale o suo delegato.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

4. I rappresentanti di cui ai punti *b, c*, *d*, *e*, *f*, *g*, durano in carica due anni.

Art. 2.6.

Comitato di coordinamento e programmazione

1. Il comitato di coordinamento e programmazione è un organo istruttorio permanente. Esso esprime al Senato accademico parere obbligatorio sugli argomenti di cui alle voci *e*, *f*, *h*, *i*, *l*, *m*, *o* del precedente art. 2.3, punto 1.

2. Al comitato di coordinamento e programmazione competono i seguenti compiti:

elaborare il piano di sviluppo poliennale da sottoporre al senato accademico, identificando i settori da incentivare;

sulla base delle relazioni delle singole strutture e secondo i principi fissati dall'art. 1.2, comma 5, curare la redazione e la diffusione del rapporto annuale sull'attività scientifica dell'Università;

proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Università;

proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione l'adesione ed il recesso dell'Università della Calabria da centri interuniversitari e consorzi;

esprimere pareri sui casi controversi di afferenza di docenti e ricercatori ai dipartimenti;

individuare le aree culturali cui afferiscono i direttori di dipartimento che fanno parte del senato accademico secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo.

3. Il comitato di coordinamento e programmazione è composto dai direttori dei dipartimenti dotati di autonomia amministrativa o da loro delegati permanenti. Il presidente del comitato viene eletto tra i suoi membri.

Art. 2.7.

Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre strutture dell'Università.

Spetta al consiglio degli studenti:

a) avanzare proposte alle facoltà ed al senato accademico in merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualità;

b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull'organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione del tutorato;

c) formulare proposte al rettore per la redazione del bilancio di previsione dell'Università;

d) formulare proposte e concorrere all'organizzazione delle attività del tempo libero nell'ambito del centro residenziale;

e) concorrere all'organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti generali e particolari dell'Università.

2. L'Università fornisce i supporti logistici di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio degli studenti.

3. Le norme per il funzionamento del consiglio degli studenti sono definite da un apposito regolamento.

4. Tale regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente. Questi è scelto all'interno del consiglio degli studenti e lo rappresenta a tutti gli effetti.

5. Gli organismi, cui i pareri e le proposte del consiglio degli studenti sono indirizzati, sono tenuti a motivare le loro determinazioni in merito eventualmente difformi.

6. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni ed è composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei consigli di facoltà e nel consiglio di amministrazione dell'Università, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione del centro residenziale.

Art. 2.10.

Il collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è composto da sette rappresentanti dei professori e dei ricercatori, tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e tre rappresentanti degli studenti. Dura in carica due anni e viene eletto in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Assume la presidenza del collegio il professore o il ricercatore eletto con il maggior numero di voti.

2. Il collegio dei probiviri, su motivata istanza di qualsiasi soggetto interessato indirizzata al presidente, indaga sui casi controversi di mancata osservanza dei regolamenti, di violazione o restrizione dei diritti spettanti ai sensi della normativa in vigore, e sui fatti in cui si ritenga lesa la dignità individuale.

3. Le indagini si realizzano mediante accertamenti d'ufficio, colloqui e confronti anche in pubblico contraddittorio. Su ciascuna delle questioni sottopostegli, alla conclusione delle indagini, che deve avvenire entro novanta giorni dall'istanza, il collegio dei probiviri esprime il proprio giudizio sotto forma di pubblica dichiarazione.

4. Ciascuna indagine viene trattata oltre che dal presidente, da due docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da uno studente, estratti a sorte tra i componenti il collegio.

Art. 2.11.

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è un organo tecnico interno all'Università di natura collegiale e carattere paritetico, il quale, anche attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti verifica:

a) l'efficienza, l'economicità, il corretto utilizzo delle pubbliche risorse, il buon andamento dell'efficacia dell'azione gestionale svolta dalle strutture amministrative dell'Ateneo;

b) l'efficienza, l'efficacia e la congruità della didattica in esso impartita rispetto alle finalità culturali e professionali corrispondenti ai diversi livelli e titoli di studio, nonché la qualità e la quantità degli interventi di sostegno al diritto allo studio posti in essere nell'Università;

c) la qualità e il grado di produttività delle ricerche scientifiche svolte in essa o da essa promosse.

Nell'esercitare tali competenze il nucleo di valutazione di Ateneo si colloca in posizione di raccordo tra gli organi di vertice e gli apparati di gestione dell'Università. Dal punto di vista funzionale la sua attività ha carattere di accertamento direzionale e si inserisce tra la pianificazione strategica e l'esame dei risultati.

2. Il nucleo di valutazione d'Ateneo è nominato dal rettore ed è composto da sei membri di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della valutazione:

a) un membro è designato dal rettore;

b) i membri restanti sono designati dal senato accademico che indica, tra gli altri, uno di essi in una terna proposta dal consiglio degli studenti dell'Università della Calabria composta da esterni all'Ateneo ed esperti nel campo della valutazione.

3. Non può essere nominato membro del nucleo di valutazione d'Ateneo chi abbia riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbia in corso procedimenti penali per questi crimini.

L'appartenenza al nucleo di valutazione d'Ateneo non si concilia con l'appartenenza a nessuno degli organi centrali di governo dell'Università della Calabria di cui all'art. 2.1 dello statuto, né è compatibile con le funzioni di pro-rettore, di direttore amministrativo vicario, di membro del comitato di coordinamento e programmazione, della commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti in essa esercitate.

Non possono, inoltre, far parte del nucleo di valutazione d'Ateneo i docenti dell'Università della Calabria che in essa ricoprano cariche connesse con l'organizzazione della didattica, quale quella di presidente o di presidente vicario del consiglio di corso di studio o di membro della commissione didattica d'Ateneo.

I membri del nucleo di valutazione d'Ateneo di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo non possono essere dipendenti dell'Università della Calabria, né, per tutta la durata del mandato, stipulare contratti d'insegnamento in essa, né avere a nessun titolo rapporti di collaborazione scientifica, o di gestione nell'ambito di comuni iniziative ed attività, o di consulenza con alcun organismo o struttura dell'Università stessa o appartenere a istituzioni, organismi e imprese ad essa consociati.

4. Le delibere del nucleo di valutazione sono assunte all'unanimità o a maggioranza. A parità di voti, prevale quello del presidente.

5. Il nucleo di valutazione di Ateneo resta in carica per un triennio dalla nomina rettorale. I suoi membri non possono essere nominati più di due volte consecutive.

6. Il membro del nucleo di valutazione d'Ateneo che perda la qualifica per la quale è stato nominato o che nel corso del mandato riporti condanne penali per i reati di cui al comma 3 del presente articolo, o sia indagato per i medesimi crimini, o che incorra in uno degli altri casi di incompatibilità previsti dal predetto comma, decade immediatamente dall'appartenenza all'organo.

Nel caso di dimissioni, di decesso o di sopraggiunta incompatibilità ai sensi del precedente capoverso da parte dei membri del nucleo di valutazione d'Ateneo, il rettore procede a nuova nomina se trattasi di membro dell'organismo di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo o, se trattasi di membro di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, informa immediatamente il senato accademico il quale procede a nuova designazione entro quindici giorni dalla notifica rettorale.

Nelle more il nucleo di valutazione d'Ateneo non interrompe il suo funzionamento.

Il membro subentrante resta in carica per il tempo restante del mandato del membro al quale subentra e può essere nominato consecutivamente soltanto per il triennio successivo.

7. Entro quindici giorni dalla nomina, il nucleo di valutazione d'Ateneo si riunisce, su convocazione del rettore, per eleggere il presidente e il segretario.

Il presidente è eletto a maggioranza qualificata tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo è esterno all'Università della Calabria, in caso contrario è eletto a maggioranza qualificata tra i membri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

Il segretario è eletto a maggioranza tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo è esterno all'Università della Calabria. In caso contrario è eletto a maggioranza tra i membri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

Il presidente e il segretario restano in carica per l'intero triennio e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, di decesso o d'impedimento permanente del presidente o del segretario a svolgere le loro funzioni, il nucleo di valutazione d'Ateneo procede a nuova elezione.

Il presidente e il segretario ai quali almeno tre membri del nucleo di valutazione d'Ateneo abbiano formalmente espresso sfiducia, debbono dimettersi e l'organo procede a nuova elezione.

Il presidente e il segretario a qualunque titolo subentranti restano in carica per il tempo restante del mandato di coloro ai quali subentrano.

8. Il presidente del nucleo di valutazione d'Ateneo nomina tra gli altri membri di cui al comma 2, lettera *b)* del presente articolo un vice-presidente, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporaneo impedimento o di assenza.

Il vice-presidente è nominato tra tutti gli altri componenti se il membro di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo è esterno all'Università della Calabria o, in caso contrario tra i componenti di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

9. Entro quattro mesi dall'entrata in carica, il nucleo di valutazione d'Ateneo redige a maggioranza qualificata il regolamento interno dell'organo e lo invia al rettore che entro trenta giorni, esaminatane la formale conformità al dettato dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e al presente articolo dello Statuto, lo promulga con apposito decreto o lo rinvia al nucleo di valutazione d'Ateneo.

Il rettore invia il promulgato regolamento interno del nucleo di valutazione d'Ateneo al Ministero competente e lo notifica a tutti gli organi dell'Università di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.1.

Il regolamento interno del nucleo di valutazione d'Ateneo può essere modificato su proposta di almeno due membri dell'organo.

Le modifiche sono approvate a maggioranza qualificata dei componenti l'organo e sono inviate al rettore che entro trenta giorni le promulga o le rinvia al nucleo di valutazione d'Ateneo.

10. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni inerenti agli ambiti in cui esercita le funzioni di verifica, e le strutture amministrative, didattiche e scientifiche dell'Università cui ne faccia richiesta hanno l'obbligo di predisporli e fornirli tempestivamente.

11. Gli atti dei nucleo di valutazione d'Ateneo sono pubblici e gli organi accademici ne assicurano la diffusione.

12. La mancata trasmissione al Ministero competente da parte del nucleo di valutazione d'Ateneo della relazione, dei dati e delle informazione previsti dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comporta e/o ipso il decadimento dell'organo, nei confronti dei cui membri, singolarmente e in solido, il rettore dell'Università della Calabria può adire le vie legali per il risarcimento del danno subito dall'Ateneo.

13. Il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente una indennità di funzione per i componenti del nucleo di valutazione d'Ateneo.

TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 3.2.
Le facoltà

1) Le facoltà sono le strutture primarie di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche.

2) Compiti principali delle facoltà sono:

a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche, nel quadro delle delibere del senato accademico e sulla base dei pareri espressi dai consigli dei corsi di studio di cui al comma 1 dell'art. 1.3, ove istituiti, e dai dipartimenti interessati;

b) il coordinamento delle attività didattiche e la verifica della loro efficacia;

c) la predisposizione di piani annuali di utilizzo dei professori e dei ricercatori ad esse afferenti nei corsi di insegnamento e nelle altre attività formative, secondo le norme di legge vigenti;

d) la chiamata dei professori di ruolo, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto alle categorie previste dalla normativa e del parere favorevole del dipartimento al quale l'interessato dichiara di voler afferire;

e) la formulazione dei regolamenti di facoltà secondo le procedure di cui all'art. 5.3, del presente statuto;

f) la cura degli atti relativi alle carriere degli studenti;

g) la gestione delle aule.

3) A ciascuna facoltà fanno capo i corsi di laurea e di laurea magistrale.

Le facoltà sono dotate delle strutture e del personale necessario al proprio funzionamento, ivi comprese le attività di cui al comma 1, lettera *f)* del presente articolo.

Agli uffici delle facoltà è preposto un funzionario amministrativo, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del consiglio di facoltà.

4) Nel caso in cui siano attivati più corsi di laurea e di laurea magistrale, le facoltà possono deliberare di costituire i consigli dei corsi di studio.

Per i corsi di studio costituiti col concorso di più facoltà, nel seguito indicati come corsi di studio interfacoltà, il regolamento didattico d'Ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.

Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacoltà, sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facoltà che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse e il coordinamento dell'attività didattica.

Il regolamento generale d'Ateneo definisce la consistenza e le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 3.6, comma 7, lettere *d)* ed *e)* dello statuto, nonché i limiti d'intervento nel consiglio dei docenti di cui all'art. 3.6, comma 7, lettera *c)* dello statuto.

5) Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) i consigli dei corsi di studio;

d) il consiglio di presidenza.

Art. 3.3.

Il preside

1) Il preside è membro di diritto del senato accademico, convoca e presiede il consiglio di facoltà ed il consiglio di presidenza, rendendone esecutive le deliberazioni, vigila su tutte le attività didattiche che fanno capo alla facoltà e inoltre, ove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio autorizza la sospensione dell'attività didattica di docenti e ricercatori per periodi inferiori a quindici giorni.

2) Il preside viene eletto fra i professori di prima fascia della facoltà a seguito di presentazione di candidature ufficiali secondo le norme di cui al successivo art. 7.1; dura in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.

Il preside è nominato dal rettore.

L'elettorato attivo è costituito dai membri del consiglio di facoltà.

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, il preside è eletto a maggioranza assoluta degli stessi aventi diritto al voto.

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% degli aventi diritto.

In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Le votazioni si svolgono a distanza di 15 giorni l'una dall'altra.

3) Il preside designa, tra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà, un preside vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il preside vicario è nominato dal rettore.

Laddove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio, con le modalità previste dal regolamento di facoltà, il preside può delegare specifiche funzioni anche ad altri professori di ruolo della facoltà.

Art. 3.6.

I consigli dei corsi di studio

1. Le facoltà in cui sono attivati i corsi di laurea e di laurea magistrale possono costituire i consigli di tali corsi.

2. I consigli di corso di laurea e di laurea magistrale:

a) formulano per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito:

alle modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;

alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili;

alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;

alla richiesta di nuovi posti;

alle nomine di professori a contratto;

b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli studenti in conformità con quanto previsto in merito dal regolamento didattico di Ateneo;

c) organizzano e coordinano le attività didattiche previste per il conseguimento del titolo di studio;

d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;

e) propongono il regolamento didattico dei corsi di studio e le relative modifiche;

f) formulano richieste di professori a contratto;

g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

h) predispongono il manifesto degli studi;

i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;

l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove modalità di insegnamento;

m) approvano la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio;

n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi assegnati;

o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili loro assegnate per lo svolgimento delle attività didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.

3. Il consiglio dei corsi di studio è costituito:

a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

b) dai ricercatori che nei corsi di studio svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;

d) dai rappresentanti degli studenti;

e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i consigli dei corsi di studio la consistenza e le modalità di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nonché i limiti di intervento dei docenti di cui alla lettera *c)*.

4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di seconda fascia.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.

Il presidente è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.

5. Il presidente del consiglio di corso di studio:

a) sovrintende e coordina le attività del corso;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio del corso.

Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facoltà.

Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento a esercitare la carica.

Il presidente vicario dei corsi di laurea o di laurea magistrale è nominato dal rettore con apposito decreto.

6. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di corso di laurea e di laurea magistrale durano in carica due anni accademici.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici.

7. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale connessi dal riconoscimento integrale dei crediti e aventi la stessa denominazione è possibile costituire, previa delibera del consiglio di facoltà, un unico consiglio di corso di studio. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale connessi dal riconoscimento integrale dei crediti o afferenti alla stessa classe ma aventi diversa denominazione, è possibile costituire, previa delibera del consiglio di facoltà, un unico consiglio di corso di studio. Ove previsto dal regolamento di facoltà, il consiglio unificato dei corsi di studio può tenere riunioni in composizione separata per questioni specifiche attinenti soltanto ai corsi di laurea o ai corsi di laurea magistrale.

8. Previa delibera del consiglio di facoltà, su proposta motivata dei consigli dei singoli corsi di studio interessati, è possibile costituire uno o più consigli di coordinamento dei corsi di studio che comprendono più corsi di studio attivati presso la facoltà.

Al consiglio di coordinamento degli studi competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio che sostituiscono.

I regolamenti di facoltà determinano le modalità per l'eventuale istituzione e l'articolazione dei consigli di coordinamento dei corsi di studio.

9. Le competenze, la composizione, le modalità di elezione del presidente e di designazione del presidente vicario per i consigli unificati e i consigli di coordinamento dei corsi di studio sono indicate nei precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

10. Il consiglio di corso interfacoltà è costituito:

a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso in accordo alla programmazione didattica annuale delle facoltà;

b) dai ricercatori che nel corso interfacoltà svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;

d) dai rappresentanti degli studenti;

e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la consistenza e le modalità di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nonché i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera *c)*.

11. Al consiglio di corso di studio interfacoltà competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i referenti di cui alla lettera *a)* del citato comma siano i presidi delle facoltà concorrenti alla costituzione del corso.

Entro un anno dalla sua costituzione, il consiglio di corso di studio interfacoltà redige il regolamento didattico del corso e lo sottopone all'approvazione delle facoltà che concorrono alla costituzione del corso medesimo.

Il regolamento, con il parere favorevole delle facoltà, è sottoposto all'approvazione del senato accademico ed è promulgato dal rettore con apposito decreto.

12. I consigli di corso di studio interfacoltà eleggono il presidente, di norma tra i componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore di ruolo di seconda fascia.

Le votazioni avvengono secondo le medesime modalità dell'elezione del presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea magistrale, specificate al comma 4 del presente articolo.

Il presidente è nominato dal rettore, resta in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.

Il presidente designa tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia afferenti al corso di studio un presidente vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

Il presidente vicario è nominato dal rettore con apposito decreto.

Il presidente del corso di studio interfacoltà:

a) sovrintende e coordina le attività del corso;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio del corso.

Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al corso di studio interfacoltà o destinato allo scopo dalle facoltà che concorrono alla costituzione del corso medesimo.

13. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacoltà tutte le funzioni del consiglio di corso sono esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:

a) dai presidi di ciascuna delle facoltà che concorrono alla costituzione del corso di studio, o da loro delegati;

b) da due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle facoltà suddette, designati dai rispettivi consigli di facoltà.

Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.

14. Il consiglio di corso di studio interfacoltà può istituire una giunta di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le prerogative del consiglio stesso.

La composizione, il funzionamento e la durata in carica della giunta sono definiti dal regolamento del corso di studio interfacoltà.

Art. 3.8.

Scuole di specializzazione

In applicazione di particolari norme di legge o di direttive della Unione europea l'Università istituisce scuole di specializzazione che forniscono allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell'esercizio di specifiche attività professionali.

Le norme per il funzionamento di ciascuna scuola sono fissate con i regolamenti previsti al successivo art. 5.4.

Art. 3.11.

Sistema bibliotecario di Ateneo

Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dalle biblioteche interdipartimentali o di area e dalle biblioteche dipartimentali.

Le biblioteche sono strutture volte alla:

a) acquisizione, conservazione e fruizione di documenti per definite aree disciplinari, categorie di utenti o particolari funzioni di supporto alla ricerca e alla didattica;

b) creazione, reperimento, recupero ed elaborazione dell'informazione bibliografica e documentale sia su supporto cartaceo che elettronico.

2) Le biblioteche interdipartimentali o di area possono avere autonomia amministrativa e contabile.

3) Le biblioteche attivate al momento dell'approvazione del presente statuto, sono inserite nella tabella *F.*

4) Nelle strutture bibliotecarie interdipartimentali o di area, la funzione di indirizzo e controllo viene svolta da un comitato tecnico scientifico, la cui composizione fa riferimento al bacino di utenza ed al personale tecnico-amministrativo della struttura. La composizione per categorie del suddetto comitato è stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

La responsabilità di tali strutture è affidata ad un presidente, professore di ruolo, eletto dal comitato tecnico scientifico.

5) L'incarico di direzione è affidato dal rettore ad un funzionario dell'area funzionale delle biblioteche, su proposta del comitato tecnico scientifico ed ha durata triennale.

6) Le modalità di funzionamento e gestione delle biblioteche interdipartimentali o di area sono definite da un regolamento approvato dal comitato tecnico scientifico.

7) Le norme per il coordinamento e la interconnessione del sistema bibliotecario di Ateneo sono definite nel regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 4.2.

Autonomia di gestione e di spesa

1. L'autonomia di gestione e di spesa è riconosciuta alle strutture appositamente elencate nel regolamento generale di Ateneo.

2. La modalità di gestione e i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO V

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 5.4.

Validità delle deliberazioni

1. La maggioranza per la validità degli organi deve essere esplicitamente prefissata dai regolamenti delle singole strutture.

Possono essere previsti *quorum* di validità diversificati per le commissioni istruttorie ed i gruppi di lavoro.

2. Le deliberazioni, salvo i casi in cui sia diversamente disposto, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VI

IL CENTRO RESIDENZIALE

Art. 6.2.

Il presidente del centro residenziale

1. Il presidente del centro residenziale è eletto tra i professori di ruolo in occasione delle elezioni del rettore e dura in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.

L'elettorato attivo coincide con quello del rettore. Le candidature sono presentate almeno dieci giorni prima della data del primo scrutinio. La votazione è valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti.

2. Il presidente:

presiede il consiglio di amministrazione del centro residenziale;

elabora di concerto con il rettore la politica di gestione e di sviluppo del centro residenziale; a tal fine presenta al consiglio entro il 1° marzo di ogni anno un programma di attività del centro residenziale relativo all'anno accademico successivo, redatto di concerto con il direttore amministrativo, unitamente ad una dettagliata valutazione delle relative necessità finanziarie. Detto programma conterrà un censimento delle previste disponibilità di spazi abitativi e una proposta motivata circa il numero degli studenti da alloggiare nel centro residenziale;

con proprio decreto, emana il regolamento di utilizzo delle strutture del centro residenziale;

emana i bandi di assegnazione degli alloggi;

su delibera del consiglio di amministrazione del centro, emette i decreti di assegnazione degli alloggi;

emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi;

con proprio decreto e su proposta del consiglio di amministrazione del centro residenziale, nomina i membri delle commissioni delle gare d'appalto;

firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso per conto del centro residenziale;

partecipa di diritto, con voto consultivo, personalmente o per delega, alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università;

coordina le attività di assistenza prestate dai docenti, residenti nel centro residenziale, agli studenti;

coordina gli interventi immediati in caso di incidenti e calamità;

eroga le sanzioni previste dal regolamento di utilizzo del centro residenziale;

con cadenza biennale relaziona al rettore sull'operato del direttore amministrativo.

Art. 6.4.

Il consiglio di amministrazione del centro residenziale

1. Il consiglio di amministrazione del centro residenziale è composto dal presidente, da due professori di ruolo, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali, da due rappresentanti degli studenti, dal direttore amministrativo del centro residenziale e da un rappresentante designato dalla regione Calabria.

2. Tutte le rappresentanze vengono elette per un biennio dalle rispettive categorie in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università.

3. Con voto consultivo e senza influire sul numero legale fanno altresì parte del consiglio di amministrazione del centro residenziale, i direttori dei centri che svolgono attività di supporto a quelle del centro residenziale, elencati nella tabella *C* dello statuto.

4. Il consiglio di amministrazione approva il programma annuale di attività del centro residenziale predisposto dal presidente.

5. Tale programma viene, quindi, presentato al consiglio di amministrazione dell'Università che in base ad esso assegna i fondi di cui all'art. 6.1.

6. Ad avvenuta assegnazione dei fondi, il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo del centro residenziale e predispone il bando annuale per i servizi del centro.

Inoltre il consiglio di amministrazione del centro:

approva il regolamento di utilizzo del centro residenziale;

predispone la pianta organica del centro residenziale;

approva il bilancio consuntivo;

approva il bando di assegnazione degli alloggi di servizio e le relative graduatorie;

delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previo parere obbligatorio del comitato di garanzia;

delibera sulle questioni ad esso poste dal presidente, dal direttore amministrativo del centro residenziale e dal comitato di garanzia.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti il consiglio di amministrazione del centro residenziale può avvalersi di apposite commissioni nominate dal presidente.

Art. 6.5.

Il comitato di garanzia

1. Il comitato di garanzia è nominato dal rettore con apposito decreto ed è composto:

a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel centro residenziale;

b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale tra i propri membri;

c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università;

d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria;

e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali.

2. Il mandato del presidente e dei membri del comitato di garanzia ha durata biennale.

3. La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera *b)* del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.

4. Il comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o almeno due degli altri membri ne richiedano al presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.

5. Il comitato di garanzia, agendo o autonomamente o su richiesta del rettore o del presidente del centro residenziale:

a) verifica la qualità dei servizi offerti dal centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanità e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonché sul servizio di mensa, e ne dà informazione al rettore e al consiglio di amministrazione del centro nei tempi e secondo le modalità previste dal regolamento dello stesso;

b) accerta che le strutture del centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;

c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del centro residenziale o tramite i docenti ivi residenti e li trasmette al consiglio di amministrazione del centro stesso dopo averli istruiti;

d) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione del centro residenziale sulla congruità delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi è tenuto a versare al centro stesso;

e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal centro residenziale alle strutture dell'Università che abbiano ricevuto finanziamenti a ciò destinati.

Art. 6.6.

Organizzazione del centro residenziale

1. L'utilizzazione delle strutture del centro residenziale è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione del centro residenziale.

2. Tale regolamento prevede sanzioni che possono arrivare fino alla revoca immediata dell'alloggio.

3. I servizi tecnici ed amministrativi del centro residenziale sono organizzati sulla base di criteri di funzionalità ed economicità di gestione. Di ciascuna articolazione organizzativa sono individuate le sfere di compe-

tenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari, nonché l'organico del personale addetto. I responsabili delle divisioni riferiscono al direttore amministrativo del centro ed al presidente.

4. L'attivazione di nuove divisioni e servizi è proposta dal consiglio di amministrazione del centro ed approvata da quello dell'Università.

Art. 6.7.

Patrimonio del centro residenziale

Il patrimonio del centro residenziale dell'Università è costituito da immobili di proprietà dell'Università. Fino al raggiungimento degli obiettivi di edilizia residenziale di cui al comma successivo, il centro residenziale potrà utilizzare immobili presi in affitto per alloggiare studenti. Il numero degli studenti alloggiati negli immobili in fitto non potrà superare quello in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto.

In nessun caso il personale dell'Università può essere alloggiato in immobili presi in affitto.

2. L'Università dedica parte delle sue risorse alla costruzione di nuove residenze e di altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al comma 3, dell'art. 1.1, ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli esistenti. Nel programmare l'espansione delle strutture, gli organi accademici prevederanno la possibilità di alloggiare in immobili di proprietà gli studenti iscritti all'Università.

3. L'Università procede alla costruzione di nuove residenze dopo avere acquisito una relazione congiunta del presidente del centro residenziale e del presidente del comitato di garanzia che documenti la situazione del centro residenziale.

Particolare cura sarà posta al contenimento degli indici di urbanizzazione, agli aspetti paesaggistici ed alla tutela dell'ambiente naturale, anche nell'utilizzazione del quale l'Università tenderà a svolgere funzioni educative.

4. All'inizio di ogni anno accademico, il presidente del centro residenziale assegna con proprio decreto gli alloggi disponibili destinati a studenti, sulla base di una graduatoria predisposta dal consiglio di amministrazione del centro residenziale in cui, fatte salve le condizioni di merito previste dal bando, è preminente il peso delle condizioni economiche della famiglia.

Ai residenti è assicurata la fornitura di servizi mensa, sportivi e per il tempo libero da parte delle strutture dell'Università a ciò preposte. Il pagamento del complesso dei servizi forniti dal centro residenziale è commisurato in maniera progressiva alle condizioni economiche del nucleo familiare cui gli studenti assegnatari appartengono.

Potranno essere stipulate convenzioni per assicurare servizi sanitari.

Art. 6.8.

Organico del centro residenziale

1. In prima applicazione del presente statuto, la pianta organica del centro residenziale viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università sulla base di una proposta del consiglio d'amministrazione del centro residenziale.

Contestualmente l'ammontare delle retribuzioni del personale del centro residenziale verrà trasferito dal bilancio dell'Università al bilancio del centro residenziale.

Art. 6.10.

Gestione

1. Il centro residenziale regola la propria gestione amministrativa-contabile e del patrimonio, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 7.3.

Decorrenza dei mandati

1. Tutti i mandati elettivi decorrono dal primo novembre, data di inizio di ciascun anno accademico.

Art. 7.4.

Norma finale

1. Ove negli articoli del presente statuto siano previsti pareri obbligatori, gli stessi devono essere resi dai relativi organi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta.

2. Decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, lo stesso s'intende acquisito in senso favorevole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavata di Rende, 1º dicembre 2006

Il rettore: LATORRE

06A11585

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Tecnoprove Srl», in Ostuni.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 novembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, all'organismo «Tecnoprove Srl» - via dell'Industria - Ostuni (Brindisi), è rinnovata l'autorizzazione, a decorrere dalla data del 1º dicembre 2006, ad emettere certificazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione nonché a rilasciare la approvazione europea dei materiali ed a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 di cui ai pertinenti allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

06A11600

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali», in Piacenza.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 21 novembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, all'organismo «ICEPI - Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali» - via Paolo Belizzi 29 - 31 - 33 - Piacenza, è rinnovata l'autorizzazione, a decorrere dalla data del 1º dicembre 2006, ad emettere certificazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione nonché a rilasciare la approvazione europea dei materiali ed a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 di cui ai pertinenti allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

06A11601

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'organismo «Veritec S.r.l.», in Marineo.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 1º dicembre 2006 il seguente organismo:

Veritec S.r.l., via Roma 75 - Marineo (Palermo):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

06A11602

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, all'organismo «Procert», in Sassuolo

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 1º dicembre 2006 l'organismo «Procert», con sede in via Madrid 12 - Sassuolo (Modena), è abilitato come laboratorio per l'esecuzione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti o meno materiale fecale nonché le relative valvole di non ritorno» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

06A11603

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, all'organismo «Tecno Piemonte», in Romagnano Sesia.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 1º dicembre 2006, l'organismo «Tecno Piemonte», con sede in via Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara), è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1 - Definizione, specificazioni e criteri di conformità» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 1º dicembre 2006 l'organismo «Tecno Piemonte», con sede in via Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara), è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Specifica per elementi per muratura: di laterizio, di silicato di calcio, di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri), di calcestruzzo aerato autoclavato, di pietra agglomerata» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture e interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 1º dicembre 2006 l'organismo «Tecno Piemonte», con sede in via Pizzomo 12 - Romagnano Sesia (Novara), è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Geosintetici con funzione barriera - caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e di dighe; di canali, gallerie e strutture in sotterraneo, di discariche per smaltimento, di opere di trasferimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi e di discariche per accumulo e smaltimento di rifiuti solidi» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 1º dicembre 2006 l'organismo «Tecno Piemonte», con sede in via Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara), è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati leggeri - Parte 2 - Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

06A11604

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Daemar - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in forma abbreviata «Daemar S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 30 novembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Daemar - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in forma abbreviata «Daemar S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 05252430961, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

06A11700

Autorizzazione a trasferire l'attività di magazzino generale alla società «M.P.G. - Magazzini generali Pegognaga S.r.l.», in Bergamo.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 2006 la soc. «M.P.G. - Magazzini Generali Pegognaga S.r.l.», con sede in Bergamo, via Sylva n. 1, è autorizzata a trasferire l'attività di magazzino generale nel nuovo impianto sito in Pegognaga (Mantova), strada Chiaviche n. 36/B.

06A11702

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva n. 89/392/CE, all'organismo «IMQ S.p.a.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 1º dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo IMQ S.p.a. con sede legale in via Quintiliano, 43 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 17 luglio 2006, prot. n. 42641, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo IMQ S.p.a. con sede legale in via Quintiliano, 43 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 17 ottobre 2006, prot. n. 59323, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo IMQ S.p.a. con sede legale in via Quintiliano, 43 - Milano, ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 9 ottobre 2006, di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1 996, n. 459;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 25 ottobre 2006, le cui risultanze sono indicate nel verbale del 25 ottobre 2006, prot. n. 61366;

L'organismo IMQ S.p.a. con sede legale in via Quintiliano, 43 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura,

armatura semovente idraulica,

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

06A11701

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-004) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

				CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 1 0 5 *

€ 1,00